



CONFCOOPERATIVE

Brescia

Notizie

anno 6 numero 3 novembre 2015



La grande avventura di Expo 2015 volge al termine

Il tempo corre e ciò che sembra lontano, presto arriva e velocemente finisce.

Così la grande avventura di Expo 2015 volge al termine. Naturalmente i dubbi, le polemiche e le critiche continueranno al di là dei risultati positivi riconosciuti da molti. Forse chi ne ha parlato sempre solo in modo positivo farà fatica a compiere un po' di autocritica che tanto spesso farebbe bene.

Noi di Confcooperative ci abbiamo creduto sia a livello locale che nazionale, sia nelle regioni che all'interno dei nostri diversi settori.



Il numero di cooperative partecipanti e coinvolte, la qualità e l'originalità delle nostre proposte, il ritorno mediatico della nostra organizzazione a tutti i livelli ci raccontano un'esperienza positiva.

Il bilancio vero lo faremo a fine anno, ma ora, vicini alla chiusura possiamo comunque dire che è andata bene, anzi forse meglio di quanto ci si aspettasse.

Expo è stata una grande vetrina che pian piano ha conquistato anche i più scettici, anche le nostre cooperative bresciane alla fine ne hanno fatto parte e sfruttato le diverse occasioni per farsi conoscere e notare.

“ Expo è stata una grande vetrina che pian piano ha conquistato anche i più scettici, anche le nostre cooperative bresciane alla fine ne hanno fatto parte e sfruttato le diverse occasioni per farsi conoscere e notare ”

Il tema, straordinariamente importante e difficile da sintetizzare, ci ha provocato, ci ha spinto a trovare al meglio la nostra collocazione, in altre parole ci ha dato l'opportunità di evidenziare cosa realmente facciamo per l'uomo, per l'ambiente e per il futuro ed è stata proprio una bella provocazione.

Qualcuno si aspettava anche di fare “affari”, intendiamo quelli giusti, “puliti”! E' presto per dire se è andata bene ma ci impegniamo a rendicontare tutto ciò che direttamente o indirettamente ha generato profitti per le nostre imprese cooperative.

Io ho avuto il privilegio e... anche l'onere di ricevere la delega per EXPO 2015 dalla Presidenza di Confcooperative Brescia. Sinceramente non è stato facile, sono passati quasi due anni impegnativi, decine di incontri, relazioni, a volte anche arrabbiature e delusioni per mancati progetti o disattenzioni varie, ma al termine racconto di un'esperienza straordinaria continuamente rivolta e impegnata a pensare e a presentare la cooperazione come un elemento importante nelle grandi riflessioni, nelle sfide mediatiche e nella vita di tutti i giorni.

“Nutrire il pianeta energia per la vita” è uno slogan felice che avrà vita lunga, ma resta una sfida per tutti noi operatori che insistiamo ad impegnarci perché l'uomo sia al centro dell'impresa e la sua realizzazione passi attraverso la dignità del suo lavoro.

Un grazie sincero ai tanti che mi hanno dato una mano.

Paolo Foglietti

Confcooperative Brescia Notizie

anno 6 – n. 3

Registrazione Tribunale di Brescia
n. 45/2009

Redazione e amministrazione:
via XX Settembre 72
25121 Brescia

Editore:
Assocoop società cooperativa
Direttore responsabile:
Silvia Saiani
In redazione:
Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini,
Massimo Olivari, Gianangelo Monchieri,
Gianfausto Zanoni

Stampa:
Liberdizioni srl – Castenedolo (BS)

Progetto grafico e impaginazione:
Michele Ciapetti

Fotografie:
archivio di Confcooperative Brescia
Foto in copertina:
Gianangelo Monchieri

Hanno collaborato a questo numero:
Marcello Zane, Giuseppe Mulè, Paolo Foglietti, Antonello Ciambriello,
Marco Ferri, Lamberto Castellotti, Alberto Gobbini, Ruggero Radici,
Massimo Belandi

in questo numero

- Qui via XX Settembre.....p.5-9
- La nostra storia.....10-14
- Settori.....p.16-22
- Inserto tecnico.....p.I-XIV

Confcooperative Brescia
Via XX settembre 72, 25121 Brescia
Telefono 030.37421
Fax: 030.47013
www.brescia.confcooperative.it
brescia@confcooperative.it
brescia@pec.confcooperative.it

Ci trovi su Facebook 

L'internazionalizzazione per le cooperative di Confcooperative

Nuovi servizi e nuove opportunità

L'internazionalizzazione per le imprese cooperative italiane riguarda, sostanzialmente, l'export di prodotti e servizi. Il bisogno di guardare ai mercati internazionali, per le cooperative, è aumentato notevolmente soprattutto a partire dal 2007 quando la crisi finanziaria ed economica che ha colpito prima gli Stati Uniti e poi l'Europa, ha spinto molte imprese italiane a cercare nuove quote di mercato oltre i confini nazionali. Negli anni della crisi, le cooperative internazionalizzate hanno registrato una crescita del fatturato da export del +30%.

Quasi il 70% del valore da export delle cooperative è riconducibile alle imprese del settore agroalimentare, per un giro d'affari di oltre 4 miliardi di euro. Esperienze molto interessanti, tuttavia, si registrano anche nei settori della produzione lavoro e servizi con l'industria (non alimentare) e le costruzioni, i trasporti e la logistica, nei settori socio-sanitario (prevalentemente servizi alla persona) e dell'housing sociale a basso impatto ambientale.

Il 71% delle esportazioni di prodotti e servizi cooperativi è destinato all'Unione Europea mentre il restante 29%

viene commercializzato nei Paesi Extra UE.

Confcooperative, per le proprie associate interessate alla dimensione internazionale, già dal 2014 ha messo a disposizione un sito internet dedicato (www.internazionalizzazione.confcooperative.it) all'interno del quale è possibile fruire di diversi servizi e strumenti di supporto, sempre aggiornati e soprattutto gratuiti, grazie ad una collaborazione con i vari player istituzionali operanti nel settore dell'internazionalizzazione di impresa quali il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia ICE, Unioncamere (World Pass), Assocamere Estero, SACE, SIMEST, e la DG Trade della Commissione UE.

Si va da **L'Esperto Risponde** alle Schede informative di oltre **50 Paesi** nel mondo, dai **Bandi e Normative** ai **Check Up di impresa e di prodotto**. Ampio spazio, inoltre, viene dato alla promozione delle iniziative realizzate nell'ambito della Cabina di Regia per l'Italia Internazionale a cui



partecipa Confcooperative (Missioni di sistema, Road Show per l'internazionalizzazione, Incoming di operatori commerciali, Voucher per i Temporary Export Manager etc...) fino agli **Strumenti Finanziari** per l'internazionalizzazione offerti delle BCC attraverso il Gruppo Bancario ICCREA in convenzione con SACE, SIMEST e CdP.

Nei quindici mesi di attività, il portale è stato consultato da circa 12.000 utenti che hanno visitato oltre 110.000 pagine. Un risultato straordinario che ha portato lo stesso sito ai vertici del motore di ricerca GOOGLE, digitando la parola "internazionalizzazione".

Cosa ci aspetta per il 2016? Nuovi servizi e nuove opportunità. Stiamo lavorando alla definizione di altri servizi, alcuni dei quali anche persona-

lizzati, con l'obiettivo di accompagnare quasi fisicamente le cooperative associate sui mercati esteri. Particolare attenzione verrà data ad alcuni Paesi ritenuti prioritari anche

per il Governo italiano come gli Stati Uniti, verso i quali nel 2016 è attesa la sottoscrizione dell'Accordo di libero scambio con l'Unione Europea (il TTIP) e la Cina, oggi al centro

di una grande crisi economica ma sempre un grande riferimento per gli equilibri commerciali a livello globale.

Antonella Ciambriello

Responsabile Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati di Confcooperative

BRESCIA EXPORT: FIRMATO UN PROTOCOLLO CON CONFCOOPERATIVE BRESCIA

Il Consorzio Brescia Export sostiene le PMI bresciane nel loro processo di espansione commerciale verso i mercati esteri. Presente da oltre 33 anni sul territorio, i principali obiettivi del Consorzio sono quelli di offrire un supporto alle conoscenze di marketing internazionale delle imprese attraverso strumenti flessibili ad alto valore aggiunto, servizi complementari alle attività di internazionalizzazione, organizzazione della partecipazione delle imprese a fiere internazionali in Italia e all'estero, realizzazione di viaggi commerciali all'estero e incoming buyer. Il Consorzio Brescia Export risulta attivo anche nel campo della formazione con seminari, workshop e corsi relativi a tematiche di interesse per le aziende

esportatrici. Brescia Export, in collaborazione con Confcooperative Brescia, ha avviato una cooperazione nel settore della formazione e dei servizi alle imprese. Proprio nei giorni scorsi è stato siglato un protocollo d'intesa per la fornitura a Confcooperative Brescia da parte di Brescia Export di informazioni e iniziative relative alla promozione dell'export che Confcooperative veicolerà ai propri associati anche tramite società controllate e collegate. Un punto di forza del Consorzio è quello di disporre di proprie sedi all'estero per fornire un'assistenza continuativa alle PMI del territorio. La rete di uffici internazionali è localizza-



ta in Stati Uniti, Croazia, Russia, Malaysia e Cina. Attraverso il proprio network globale e all'esperienza acquisita nel panorama internazionale, Brescia Export si pone come un ponte tra le imprese e le opportunità di business all'estero, fornendo competenze, abbattendo i costi di accesso e accrescendo le probabilità di successo. Attualmente risultano associate al Consorzio Brescia Export un centinaio di aziende di vari settori merceologici.

Lamberto Castellotti

Direttore Consorzio Brescia Export





L'ESPERIENZA DI CONAST

Dire che CONAST stia facendo internazionalizzazione non è molto serio, raccontare che stiamo provando direttamente e con alcune delle 53 associate a progettare un nuovo futuro è più vicino alla realtà.

Il procedere della crisi economica, le difficoltà del mercato, l'inadeguatezza professionale di alcuni hanno pesato fortemente sulla tenuta di molte società.

È un tunnel lungo che sembra non finisca mai, ma siamo certi che prima o poi ci sarà l'uscita vera. Vogliamo essere presenti, vogliamo capire se ci sono nuove occasioni, nuovi mercati, nuove sfide da percorrere.

Così è partito il progetto verso l'internazionalizzazione di CONAST, delle cooperative associate e delle nostre attività. Abbiamo investito tempo, lavoro e anche un po' di denaro per acquisire capacità professionali adeguate.

Abbiamo scelto alcuni filoni specifici: l'ambiente, la consulenza sulla sicurezza alimentare e progetti di soci particolari. Siamo partiti dalla Bul-

garia, con cui Confcooperative ha firmato ad Expo un accordo di collaborazione, partecipiamo da due

anni alla fiera di Plovdiv e con Confcooperative ed alcune cooperative probabilmente apriremo presto un ufficio a Sofia. Siamo partner operativi della nostra associata Cooperativa Nave dei Sogni che importa ed esporta strumenti musicali dalla Cina e produce prodotti made in Italy già apprezzati in diversi paesi europei.

Cerchiamo di sostenere e promuovere le attività dell'associata Coop. Tempo Libero che gestisce progetti di mobilità internazionale rivolti ai giovani.

Abbiamo stretto un accordo di collaborazione con il Parco Tecnologico Padano di Lodi e con esso stiamo costruendo un software ed un sistema di consulenza on line internazionale in materia di sicurezza alimentare HACCP. Il progetto prevede uno sviluppo spe-



cifico negli Emirati Arabi ed a Hong Kong.

Stiamo valutando la partecipazione al progetto di CECOP (la Federazione europea delle cooperative di lavoro e sociali) in campo turistico e culturale denominato COO-PROUTE.

Con Federlavoro e Servizi in Serbia proviamo ad aprire spazi nel settore rifiuti ed ecologico-ambientale.

Ci prepariamo con alcune cooperative bergamasche a candidarci per iniziative legate al programma Horizon 2020. Ed infine abbiamo iniziato ad approfondire i programmi e gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo internazionale.

È solo l'inizio, ma ci pare interessante e sfidante, ovviamente non è ancora internazionalizzazione ma sicuramente la strada porta lì.

Giuseppe Mulé
Presidente Conast

UN NUOVO STRUMENTO PER AFFRONTARE NUOVI MERCATI

La crisi ed il periodo di incertezza, che continua a persistere, ha stimolato diverse riflessioni ed azioni nel dinamico mondo della cooperazione di lavoro e di servizi, rappresentata in Confcooperative dal settore Federlavoro e Servizi. In Lombardia nelle cooperative più piccole e meno strutturate sembra essere cresciuta la consapevolezza che la sinergia con altre imprese cooperative, magari che operano in settori complementari, diventerà un elemento fondamentale per affrontare un mercato in continua evoluzione che richiede qualità, specializzazione e capacità di copertura di servizi a 360 gradi. Un mercato che può svilupparsi anche al di fuori dei confini territoriali, regionali o nazionali come nel caso di due imprese cooperative bergamasche ed un Consorzio bresciano. Un progetto di manifattura nel settore degli strumenti musicali che vede la collaborazione tra la giovane cooperativa Nave dei Sogni di Treviglio, la storica cooperativa Elvas della Val di Scalve ed il Consorzio Conast di Brescia appunto. "Ice Orchestra" è il nome del pedale per chitarristi che verrà presentato, con il marchio NDS Music, il prossimo ottobre a Shanghai ad una delle fiere più importanti a livello mondiale, il Music China 2015, ma che ha già riscosso curiosità ed interesse anche in Europa ed in particolare in Irlanda dove negli scorsi mesi è iniziata la distribu-

zione in alcuni negozi. I giovani soci della coop Nave dei Sogni, che curano la parte commerciale e di marketing del progetto, hanno monitorato lo sviluppo dell'idea di un ragazzo trevigliese, Luca Boschioli, che supportato dall'esperienza nella manifattura elettronica dei soci della cooperativa Elvas ha reso industriale e pronto per il mercato internazionale il pedale artigianale. La consulenza ed il supporto di Conast, anche per la consulenza contrattualistica che non può essere "fai da te", sono fondamentali per un corretto approccio a dinamiche internazionali di vendita e la possibilità di fare rete. Questo insieme alle recenti nascite di imprese cooperative recuperate dai lavoratori di aziende in crisi (workersbuyout) nelle provincie di Como e di Brescia sono esempi di nuovi sviluppi imprenditoriali, il nostro auspicio è che si attivino nel breve periodo ulteriori esperienze di start up o reti di imprese.



Marco Ferri

*Presidente Federlavoro
Cultura Sport Lombardia*



La fantasia cooperante

Invenzione e caparbia nella storia della cooperazione bresciana

La sfida è sempre stata chiara. Conoscere le esigenze della propria comunità trovando soluzioni innovative, fra certezze economiche e fantasia operativa. Una sorta di elaborazione flessibile degli scopi per i quali far nascere e gestire una cooperativa. Provando a superare differenze sociali, abilità professionali o condizioni materiali degli associati.

Risolvere problemi

Così, per esempio, a Bedizzole, già nell'anno 1888 – mentre in città si avvia la banca San Paolo - nasce la Cooperativa per gestire cucine economiche e offrire un pasto a “possidenti, impiegati, professionisti, contadini, operai” (l'ordine delle specificazioni riflette evidentemente la stratificazione sociale del tempo). Non mancano, in questo periodo, anche esperienze originali pur se di limitata importanza, come la "Società di Assicurazioni contro gli incendi" di Vallio, o anche a Mu nel 1902, che di fatto riuniscono soci proprietari di edifici rurali e fienili che, evitando di sottoscrivere onerosi contratti con Società assicuratrici nazionali, preferiscono pensarci in proprio; o come la "Associazione agricola cooperativa Quadra di Gavardo", sorta nel 1900, che riuniva soci esclusivamente per l'acquisto collet-

tivo dei “nuovi” concimi chimici.

Se le esigenze erano più specifiche, come a Pralboino o Bagnolo Mella, si dà il via nell'anno 1901 a due cooperative esclusivamente per la “stagionatura dei bozzoli”, mettendo in comune porticati o foglie del gelso. Qualche anno dopo in città i macellai nel 1908 si mettono in cooperativa non per vendere carni (ognuno faceva forse meglio

per sé), ma per far nascere la “Cooperativa proprietari macellai per la salatura delle pellicce”, provando a riutilizzare gli scarti.

Le cooperative di lavoro, come noto, mettono in comune capacità professionali e partecipazione alle offerte di mercato. Ed anche qui la fantasia non manca. Sempre in città nel 1902 un gruppo di operai fonda una cooperativa avente come scopo “la produzione e la lavorazione dei ferri da stiro e prodotti affini”, mentre a Corteno una cooperativa l'anno successivo nasce per far funzionare una piccola calchera per la produzione di calce.

Del tutto particolare (ed unica nel panorama bresciano) è certamente l'esperienza con-



dotta per alcuni anni dalla "Società Cooperativa di Mutuo Credito a Sorteggio", nata a Volciano nel febbraio del 1897 e ufficializzata nel 1899, che aveva come scopo, citiamo dallo statuto, di fornire alle famiglie i mezzi per procurarsi buona mobilia a (sic!) il minor prezzo possibile ricevendola direttamente dai produttori a pagamento rateale mediante il mutuo credito, escludendo l'ingerenza del negoziante, del mediatore, dell'usuraio ed emanciparsi dall'industria forestiera”.

Una dichiarazione orgogliosa, che sottolinea le ragioni stesse della cooperazione.

In pratica ogni anno venivano estratti i soci che avrebbero avuto diritto ad utilizzare i

fondi della cooperativa per acquistare i mobili prodotti da un falegname aderente alla stessa, continuando anche dopo l'avvenuto acquisto a pagare la tassa di adesione come il resto dei partecipanti. Una cooperativa innovativa ma seriosamente ambiziosa: primo presidente della cooperativa verrà infatti eletto il sindaco di Volciano, Giovanni Viani e il primo anno si chiude con un bilancio pareggiante sulla cifra di 300 lire.

Offrire servizi

Fra le diverse centinaia di cooperative nate nel primo ventennio del Novecento, alcune provano ad offrire servizi utili a soddisfare le nuove esigenze della contemporaneità. Non deve quindi stupire come, accanto ai colossi della Società Elettrica Bresciana e della Società Generale dell'Adamello per la produzione e distribuzione di energia elettrica, siano molte le piccole cooperative che si interessano al tema energetico. Inizia ancora nel 1889 a Breno la locale "Cooperativa di elettricità" (che illumina la cittadina camuna ben prima della grande Brescia), cui segue nel



1896 la "Cooperativa elettrica di Bagolino" (elevato il capitale sociale, ben 100.000 lire), quindi l'anno successivo la cooperativa di Edolo-Mu (15.000 lire il cap. soc.) e, per restare all'Ottocento, quella di Ponte di Legno. L'idea che sorregge le iniziative è semplice: sfruttare le acque pubbliche per fornire un servizio alla propria comunità, famiglie ma soprattutto piccole imprese che vanno sostituendo alla forza motrice l'energia elettrica.

Straordinaria è la nascita, ancora nel 1898, della cooperativa "Telefonica del Garda". Viene fondata dall'ing. Gio-

vanni Quarena unitamente a Giovanni Devoti (tipografo), Angelo Fuchs (albergatore) ed altri: un'azienda che sotto le sembianze della cooperativa, rappresenterà strumento finanziario importante, sciogliendosi solamente nell'anno 1926. Il capitale sociale iniziale è di 160.000 lire, utilizzato nei lavori di posa dei cavi: il progetto prevede l'iniziale connessione di 12 comuni gardesani, con l'allacciamento il primo anno a 132 potenziali utenti, per un volume di

chiamate pari a 38 telefonate locali e 80 interurbane.

Una rete presto allargatasi anche grazie alle combinazioni tecniche e finanziarie messe in atto dal direttore Quarena (già deputato zanardelliano fra il 1892 e il 1895), contemporaneamente presidente della Società elettrica gardese, che aveva nel frattempo ricevuto incarico dal Cotonificio Bresciano Ottolini di Villanuova di realizzare il collegamento telefonico fra la sede villanovese dell'opificio e la città, affidando alla Società Elettrica la gestione telefonica, da abbinare a quella di una linea elettrica realizzabile

sino a Calvagese, ove si sarebbe quindi immessa su quella che dalla centrale si avviava alla città. Il pagamento di un alto canone da parte dell'azienda permise l'avvio del progetto (e poi il suo collegamento con Salò), con la realizzazione della palificazione a servizio delle due linee, elettrica e telefonica.

Come per il telefono, altri settori somigliano alle intraprese odierne della cooperazione bresciana. Nel 1911, per esempio, a Rovato nasce la cooperativa "Albergo cooperativo Montorfano", che prova ad offrire servizi e accoglienza a mediatori e commercianti che giungono da

lontano per il fiorente mercato del bestiame; nel 1913 in città è la volta della "Cooperativa cinematografica bresciana" (è passato meno di un quindicennio dalla scoperta dei Fratelli Lumière); nel 1918 nasce la "Cooperativa rivenditori di giornali", indaffarata nella distribuzione dei ben tre quotidiani e due settimanali stampati a Brescia in quelle stagioni.

Fuori dal prolungato tunnel della guerra, nel solo anno 1920 nascono a Brescia ben 221 nuove cooperative (sì, avete letto bene, sono 221). Fra queste segnaliamo una cooperativa per la gestione di garages, la cooperativa che

riunisce i soli macellai equini (evidentemente con specifiche esigenze), la "Cooperativa stazione climatica di Gardone Riviera" con gli albergatori che dopo il marasma della Grande guerra cercano di far tornare in Italia gli "odiati tedeschi", e pure una "Cooperativa del cle-ro bresciano" con annesso spaccio alimentare.

E c'è chi, come a Palazzolo sull'Oglio, s'inventa per il proprio circolo vinicolo un nome all'altezza della réclame americanizzante: è il primo "Bar cooperativo" bresciano.

Marcello Zane

STOP ALLE FALSE COOPERATIVE

Conclusa la campagna raccolta firme per l'iniziativa "stop alle false cooperative" anche nel bresciano. Le cooperative aderenti a Confcooperative Brescia hanno raccolto ben 1.147 adesioni organizzando punti di informazione su tutto il territorio provinciale. Dopo la presentazione della proposta di legge da parte del Presidente Marco Menni e il coinvolgimento della stampa locale le cooperative hanno individuato luoghi e modalità per sensibilizzare non solo il mondo della cooperazione ma anche tutti i soggetti che a volte, senza saperlo, usufruiscono di servizi e di prodotti provenienti proprio dalle cooperative stesse. Un'attività quindi con un duplice scopo: la raccolta delle firme e il coinvolgimento dei cittadini in un percorso di conoscenza. La Rete, Fa.Sol.Music, Coop. soc. Biennese, Il Vomere, La Rondine, La Nuvola, La Sorgente, Movimento Cooperativo Palazzolese, Consorzio Tenda, Raphael, Comis, Solco Camunia, Cooperativa di Bessimo e Coop. soc. Manerbiese hanno coperto la vasta provincia bresciana nei comuni di Orzinuovi, Montichiari, Palazzolo, Castenedolo, Calcinato, Breno, Niar-do, Mazzano, Castenedolo, Nuvolento, Rezzato, Adro, Malonno, Capo di Ponte e Manerbio

oltre che naturalmente Brescia. Un intervento quindi capillare che ancora una volta attribuisce merito alla famosa operosità bresciana.



DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 14-8-2015, la legge n. 125/2015, di conversione del D.L. n. 78/2015 in materia di enti locali.

Il provvedimento contiene una serie di misure riguardanti i bilanci degli enti locali, prevedendo, fra le altre cose, un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno, nonché la conferma del taglio da 2,3 miliardi di euro dei trasferimenti alle Regioni relative alle spese per il servizio sanitario.

1. “Spending review” sanitaria

La parte di maggior interesse per le imprese contenuta nel provvedimento attiene alla razionalizzazione degli acquisti in sanità (artt. 9bis e ss.), già regolamentata dall'art. 17 del decreto-legge n. 98/2011 e dall'art. 15 del decreto-legge n. 95/2012; disposizioni cui fa riferimento anche il decreto in esame e che restano in vigore.

Viene in particolare stabilito che gli enti del SSN avranno l'obbligo, per l'acquisto di determinati beni e servizi individuati in apposita Tabella allegata al provvedimento, di proporre ai fornitori una rinegoziazione dei con-

tratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto.

La misura della riduzione è fissata su base annua al 5% del valore complessivo dei contratti in essere.

Tra i beni e servizi interessati dalla riduzione e indicati nella Tabella A allegata al provvedimento si evidenziano, fra gli altri: i beni e prodotti sanitari, i prodotti alimentari, i materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, l'acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato, le consulenze e le collaborazioni sanitarie, socio-sanitarie e non sanitarie, altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria, lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, servizi trasporti (non sanitari), smaltimento rifiuti, altri servizi non sanitari da privato; formazione (esternalizzata e non) da pubblico e privato, etc.

La misura è estesa a tutte le tipologie di contratti in essere di beni e servizi di cui alla Tabella A, quindi anche alle concessioni di lavori pubblici, alla finanza di progetto, alla locazione finanziaria di opere pubbliche e al contratto di disponibilità.

Si ricorda che, entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi, nel caso in cui i fornitori non siano d'accordo con la riduzione proposta, gli enti del SSN avranno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico. È fatta salva anche la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Evidentemente, l'istituto in esame dispiegherà conseguenze negative su molti contratti tra gli enti del SSN e le cooperative, aggravando l'impatto dei vari provvedimenti di revisione della spesa succedutisi dal 2011 ad oggi. Si evidenzia tuttavia che, nonostante l'uso di espressioni poco chiare, la disposizione in parola si colloca in un quadro normativo dal quale si desume la non obbligatorietà della rinegoziazione dei contratti. E infatti, il richiamato art. 15, c. 13, lett. a), ult. per., D.L. 95/2012, stabilisce che “al fine di salvaguardare i

legale

livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario".

Anche il provvedimento in esame, da par suo, oltre che far salva la citata disposizione, stabilisce all'art. 9 septies, c.2, che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 (di cui la riduzione del 5 per cento è strumento, ndr) anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario".

Vi sono dunque spazi, seppur ristretti, perché sia nei confronti degli enti del SSN, sia nei confronti delle Regioni, le cooperative che si vedono recapitare richieste di riduzione intavolino trattative in difesa dei contratti in essere e dei livelli essenziali di assistenza. Le imprese avranno dunque l'opportunità di dimostrare l'inesistenza sul mercato di contratti a prezzi più vantaggiosi di quelli praticati dalla cooperativa ed eventualmente spostare l'attenzione su altre voci di spesa dell'ente.

Tra le altre modifiche riguardanti la revisione della spesa in sanità si segnala l'intervento teso

a ridurre le prestazioni cd "inappropriate".

In particolare, si stabilisce che un decreto ministeriale individui le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriata. Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni saranno a totale carico dell'assistito. Per garantire il rispetto di tali condizioni da parte dei medici, in caso di comportamenti prescrittivi non conformi alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale, si applicheranno delle penalizzazioni su alcune componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici.

Sono altresì previsti criteri di appropriatezza anche dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, con l'obiettivo di ridurre il numero dei ricoveri e le giornate inappropriate di ricovero. Anche in tal caso sarà un decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad individuare i criteri di appropriatezza.

Come detto, tutte le misure di revisione della spesa in sanità dovranno determinare una riduzione complessiva del livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015.

2. Altre disposizioni

Si segnalano altresì anche le seguenti disposizioni:

- la proroga al 30 ottobre 2015 del termine entro il

quale i contribuenti potranno versare l'acconto IMU sui terreni agricoli (articolo 8, comma 13-bis). Si dispone in particolare che il versamento della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli dovuta per il 2015, il cui termine è scaduto il 16 giugno 2015, viene prorogato al 30 ottobre 2015 senza che siano dovuti sanzioni e interessi;

- la proroga dal 30 giugno 2015 al 30 novembre 2015 del termine entro il quale i comuni inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
- il chiarimento sul soggetto passivo della tassa automobilistica in caso di leasing: in tal caso, il soggetto tenuto al pagamento della tassa è esclusivamente l'utilizzatore;
- la risoluzione dell'annosa questione dei dirigenti decaduti delle Agenzie fiscali. Si tenta, in particolare, di superare l'impasse verificatasi dopo la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità degli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso, tamponando nell'immediato l'emergenza determinata dalla carenza di dirigenti e regolamentando le modalità di accesso alle funzioni dirigenziali (si rinvia per i dettagli al testo dell'articolo 4-bis).

CONFIDI AL RIPARO DALLE RETTIFICHE IRAP

È storia recente, con riferimento al comparto finanziario, l'azione intrapresa dagli uffici lombardi dell'Agenzia delle Entrate nei confronti delle cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi, azione mirata a rettificare i criteri da questi generalmente seguiti nella determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La questione oggetto di dibattito tra contribuenti e fisco trae origine dall'art. 76 della L.R. Lombardia n. 10/2003, che dispone letteralmente quanto segue: "A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, l'IRAP è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l'aliquota prevista dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, maggiorata di un punto percentuale."

In buona sostanza, in forza di quanto previsto dalla Legge regionale, è prevista la maggiorazione di un punto percentuale, rispetto all'aliquota Irap di base, a carico dei soggetti operanti, in linea generale, nel settore finanziario ed assicurativo.

Muovendo dal presupposto in base al quale, secondo la normativa bancaria, i Confidi possono essere ricompresi a pieno titolo tra gli enti finanziari, l'Agenzia delle Entrate, in qualità di ente accertatore, ha ritenuto di dover richiedere, ai Confidi stessi, la citata maggiorazione

zione Irap, invece ritenuta non dovuta dagli operatori del settore.

È stato da subito eccepito, in contrapposizione al pensiero dell'Amministrazione finanziaria, il chiaro e specifico richiamo contenuto nella L.R. 10/2003 non già, in termini generici, ai soggetti operanti nel settore finanziario, bensì ai "soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997", che determinano la base imponibile ai fini dell'imposta secondo modalità particolari, comunque differenti da quelle ordinariamente previste, dalla norma speciale di riferimento, per i Confidi.

L'art. 13, comma 47, del D.L. 269/2003, in effetti, disciplina in modo specifico i criteri che i Confidi sono chiamati ad adottare ai fini della quantificazione della base imponibile ai fini Irap, legando il calcolo del valore della produzione netta all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, secondo le logiche generalmente previste dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 per gli enti non commerciali (c.d. "metodo retributivo").

È parso da subito evidente il disallineamento tra il pensiero dell'ente verificatore ed il dettato di legge, disallineamento peraltro non rilevato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che, confermata la

propria posizione, hanno reso necessario il ricorso al contenzioso tributario. Nell'iter processuale, in questo senso, i giudici tributari hanno mostrato da subito sensibilità alle argomentazioni presentate dalle cooperative e dai consorzi ricorrenti, riconoscendo le ragioni da questi avanzate, a scapito delle dissertazioni presentate dalla controparte, ritenute prive di fondamento giuridico.

Allo scopo di fare chiarezza sulla questione, e nel tentativo di risolvere alla radice le vertenze tributarie in corso, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, che, con Risoluzione n. 5/E del 19 gennaio 2015, ha preso posizione, in risposta ad una istanza di consulenza giuridica.

L'Agenzia, nel parere espresso nella citata risoluzione, ha dapprima ricordato il contenuto del comma 47 dell'art. 13 del D.L. 269/2003, in tema di determinazione della base imponibile (c.d. "metodo retributivo"), ritenuto elemento imprescindibile ai fini della valutazione complessiva della materia.

Pur potendo, i Confidi, essere astrattamente ricondotti nell'alveo degli enti operanti nel settore finanziario (con eventuale valutazione circa l'applicabilità della maggiorazione in parola), il tenore letterale delle disposizioni contenute nel menzionato art. 13 impone ai Confidi, comunque costituiti, di determinare in ogni caso il valore della produzione netta ai fini

fiscale

dell'Irap secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 446/97. Tale circostanza porta a ritenere, secondo le valutazioni dell'Agenzia delle Entrate, che il legislatore abbia voluto riservare ai Confidi, come detto soggettivamente configurabili come enti finanziari, la capacità di determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste per gli enti privati non commerciali.

La descritta scelta normativa comporta, a parere dell'Agenzia, che, in relazione alla soggettività passiva dei Confidi, non possa operare il richiamo alle banche ed agli altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 della legge Irap, la cui applicazione deve comunque intendersi vincolata, per poter giustificare l'applicazione del regime Irap proprio degli enti finanziari, non solo alla mera sussistenza dell'elemento soggettivo, ma anche allo specifico metodo di calcolo previsto dalle disposizioni ivi richiamate.

Ricorda ulteriormente l'Agenzia come la ricostruzione operata nei modelli di dichiarazione evidenzi come i Confidi siano stati inseriti, sin dall'origine, nella sezione del quadro Irap riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali e non già nella sezione riservata alle banche ed agli altri operatori finanziari.

A conclusione delle argomentazioni presentate, l'Agenzia ritiene che, conformemente a quanto rappresentato dall'ente istante, i Confidi, che determinano la base imponibile con il c.d. "metodo retributivo" non sono tenuti ad applicare la maggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97.

La posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate è stata prontamente trasfusa nelle istruzioni al modello Irap/2015, relativo al periodo d'imposta 2014, nelle quali è stato esplicitato il principio in base al quale i confidi "... così come definiti dall'articolo 13, comma 1, del D.L.

n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ... [...], comunque siano costituiti, determinano il valore della produzione netta, ai sensi del comma 47 dello stesso articolo, secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1. In base alla risoluzione n. 5 del 19 gennaio 2015, i confidi, che determinano la base imponibile col "metodo retributivo", non devono applicare l'aliquota maggiorata prevista per i soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997."

Il parere è stato salutato con soddisfazione dagli operatori del settore, che hanno prontamente integrato, con il documento di prassi in commento, le argomentazioni e la documentazione presentata nell'ambito del contenzioso già avviato, così da rafforzare la tesi favorevole ai contribuenti.

Maurizio Magnavini
Ufficio fiscale
Confcooperative Brescia

IL SERVIZIO FISCALE DI CONFCOOPERATIVE BRESCIA È A DISPOSIZIONE PER ASSISTERE LE COOPERATIVE ADERENTI NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Il Servizio Fiscale di Confcooperative Brescia, rivolge la propria attività principalmente alle cooperative e alle società dotate di una struttura amministrativa e contabile interna e si articola sinteticamente nei seguenti principali servizi:

- consulenza sullo svolgimento materiale della contabilità generale ed IVA, sull'amministrazione della società, sull'inquadramento nell'ambito delle varie normative tributarie;
- consulenza, assistenza e redazione del bilancio annuale, delle relative relazioni accompagnatorie e dei conseguenti obblighi tributari (dichiarazione IVA, redditi, IRAP, IMU, studi di settore, etc.);
- assistenza nella redazione di bilanci infrannuali;
- verifiche di situazioni contabili;
- predisposizione e presentazione pratiche di rimborso di imposte e tasse;
- istanze di disgravio e/o condono;
- soluzione di quesiti specifici;
- consulenza e assistenza nell'ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, cessioni e affitto di azienda etc.)

Tutta l'attività è condotta in stretta collaborazione con gli altri uffici di Assocoop s.r.l., in particolare con l'ufficio legale e con l'ufficio paghe e gestione risorse umane, con l'obiettivo di offrire agli associati una consulenza integrata e completa sotto tutti i punti di vista.

L'ufficio contribuisce in modo significativo alle attività di UnicaF-Caf nazionale di Confcooperative con sede a Roma e Bologna - attraverso la partecipazione a tavoli di studio e di approfondimento normativo sulle società cooperative, la docenza nell'ambito dei convegni, la predisposizione di circolari fiscali e la risposta ai quesiti provenienti da tutto il territorio nazionale.

COOPERATIVE DI TIPO B MODALITÀ DI CALCOLO DEL 30%

Con un opportuno interpello (risposta n. 17 del 20-5-2015), Confcooperative, Agci e Legacoop hanno ottenuto un importante chiarimento in merito al computo delle persone svantaggiate nelle cooperative sociali di tipo b).

Si tratta di un tema delicato in quanto soltanto col rispetto di questa norma queste cooperative possono usufruire dello sgravio contributivo per tali persone.

Come noto, l'articolo 4 della Legge 381/1991 prevede che le persone svantaggiate debbano essere almeno il 30% del personale.

La risposta del Ministero chiarisce

ora che "la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata per "teste" e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi".

Il Ministero argomenta la risposta in due modi. In primo luogo si richiama il testo di legge che utilizza le locuzioni "persone svantaggiate" e "lavoratori della cooperativa" ai fini della individuazione della percentuale stessa, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all'orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati.

Molto opportunamente il Ministero ricorda anche la ratio della legge,

creare opportunità lavorative per le persone svantaggiate, che spesso, proprio in ragione della loro condizione, non sono in grado di svolgere un lavoro a tempo pieno.

Per completezza l'estensore ricorda anche la risposta ad interpello n. 4/2008 che forniva indicazioni in merito alla individuazione del parametro temporale di riferimento per il calcolo della percentuale del 30%.

All'epoca fu precisato come tale limite debba essere inteso quale "media annuale dei lavoratori in forza", salvo diversa previsione da parte della legislazione regionale.

lavoro

JOBS ACT: APPROVATI GLI ALTRI 4 DECRETI ATTUATIVI

In data 4 settembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato 4 decreti legislativi, attuativi della Legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) in materia di:

- riordino e revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ai contratti di solidarietà ed ai fondi di solidarietà bilaterali;
- semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con particolare riguardo all'inserimento mirato delle persone con disabilità, alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, alle norme di materia di salute e sicurezza sul lavoro ed all'attività di videosorveglianza dei dipendenti;
- riordino della normativa in tema di servizi per il lavoro, con l'istituzione della nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la previsione della razionalizzazione degli incentivi all'occupazione;
- razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, con l'istituzione dell'"Ispettorato Nazionale del Lavoro" che riunifica in sé le funzioni ispettive in capo al Ministero del Lavoro, all'INPS e all'INAIL.

Ci riserviamo pertanto di fornire gli approfondimenti.

DURC ON LINE: LE ISTRUZIONI OPERATIVE DI INPS E INAIL

Il Ministero del Lavoro, congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Semplificazione, ha pubblicato in G.U. (n. 125 del 1-6-2015) il decreto 30-1-2015 mediante il quale ha reso operativo il c.d. Durc on line, già anticipato da un comunicato stampa sul sito del Ministero del Lavoro, e che è operativo dal 1 luglio 2015.

A seguito dell'emanazione del decreto interministeriale, il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n.19/2015 dell'8 giugno 2015 con la quale ha fornito i primi chiarimenti interpretativi della nuova normativa.

Come previsto, sono state pubblicate anche le circolari degli Istituti (Inps, n. 126 del 26 giugno 2015, e Inail, 61 del 26 giugno 2015) che hanno chiarito alcuni punti della nuova procedura.

Gli Istituti hanno ripreso quanto contenuto nel decreto interministeriale e nella circolare 19, specificando però in maniera più approfondita alcuni dettagli riguardo casi specifici.

Riproponiamo in questa sede i punti salienti delle circolari degli Istituti. Ricordiamo i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

- a) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26,

29, 31, 32 e 33, del codice;

- b) gli organismi di attestazione SOA (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori);
- c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) amministrazioni pubbliche precedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del Dpr 445/2000;
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f) banche ed intermediari finanziari.

Ricordiamo che la verifica della regolarità contributiva sarà effettuata in tempo reale, con un collegamento telematico diretto tra Inps, Inail e Casse Edili.

L'accesso al servizio per i soggetti sopra riportati sarà esclusivamente tramite il portale Inps, che verificherà la presenza della delega che deve essere attiva prima che l'utente si registri al portale.

Si precisa, inoltre, che il medesimo soggetto (persona fisica) può risultare titolare di una pluralità di deleghe rilasciate da altrettante imprese/lavoratori autonomi. In tal caso, il soggetto delegato, accedendo al sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per

tutte le imprese e i lavoratori autonomi che gli hanno rilasciato delega.

Verifica della regolarità contributiva

I soggetti abilitati alla verifica, elencati precedentemente, qualora l'impresa da verificare sia una società (con codice fiscale a 11 cifre numeriche) che dichiara che in essa operano oltre che lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS, dovranno effettuare la verifica:

- a) dal portale INPS o INAIL indicando il codice fiscale della società;
- b) dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale (16 cifre alfanumeriche) di ciascuno dei soci per i quali la predetta dichiarazione è stata resa.

Qualora la società risulti iscritta, con codice fiscale identificativo della stessa, all'INAIL per l'assolvimento degli obblighi dei soli soci lavoratori che all'INPS risultano iscritti, in proprio, nella Gestione dei lavoratori autonomi artigiani/commercianti, gli utenti dovranno verificare:

- a) dal portale INAIL la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della medesima; in tal caso l'INPS restituirà la notizia "non iscritto";
- b) dal portale INPS la regolarità dei singoli soci indicando il co-

lavoro

dice fiscale di ognuno di essi; in tal caso l'INAIL restituirà la notizia per ciascuno di essi "non iscritto".

Ciascun ente nei casi suddetti effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nel Documento prodotto dalla procedura.

La verifica della regolarità delle imprese agricole che occupano alle loro dipendenze operai a tempo determinato e/o indeterminato, a decorrere dal 1° luglio 2015, deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la nuova procedura "Durc On Line", in quanto i contributi INAIL vengono accertati e versati all'INPS.

Le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici tenute all'iscrizione all'INAIL potranno essere verificate anche accedendo dal portale INAIL.

La richiesta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DM, è effettuata esclusivamente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare.

Pertanto, in presenza di impresa agricola esercitata in forma societaria la richiesta deve essere effettuata per la posizione della società inserendo il codice fiscale della stessa e per i soci con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore diretto (CD) indicando il codice fiscale del singolo socio.

Inoltre, sempre dal portale INPS, indicando il codice fiscale di ciascun lavoratore autonomo, dovrà essere effettuata la verifica delle posizioni dei titolari di impresa agricola con qualifica di Coltivatori diretti (CD) in esse ricompresi gli

appartenenti al nucleo familiare, di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dei concedenti per i rapporti di natura associativa (es. piccoli coloni e compartecipanti familiari). Ciò in quanto, anche per questi lavoratori, l'adempimento della contribuzione INAIL viene assolto unitamente al versamento della contribuzione dovuta all'INPS.

A decorrere dal 1° luglio 2015, pertanto, la procedura "DURC-AGR.CAU" non sarà più utilizzabile e verrà disattivata.

Si fa presente che, ai fini dell'accredito, resta attivo il portale www.sportellounicoprevidenziale.it all'interno del quale sarà possibile trovare il modulo per la richiesta di abilitazione da parte degli enti non ancora accreditati.

Regolarità contributiva

La circolare INPS specifica che la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:

- rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudi-

cato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

- crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

In caso di esito positivo, quindi con regolarità contributiva accertata, come già anticipato, verrà generato un documento .pdf non modificabile denominato "Durc on line" che riporterà i dati sensibili del soggetto nei cui confronti è stata effettuata la verifica, l'iscrizione a Inps, Inail ed eventuali Casse Edili, la dichiarazione di regolarità e il numero identificativo della richiesta, unitamente alla data di verifica e a quella di scadenza di validità del documento. Si evidenzia che la dichiarazione di regolarità, implicando la verifica in tempo reale negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili assolve alla previsione della sussistenza dell'iscrizione a ciascuno degli Enti presso i quali si è determinato l'esito di regolarità.

Pertanto, qualora il soggetto non risulti iscritto all'INPS o all'INAIL, nella sezione del documento relativa all'ente interessato sarà indicato "Non iscritto". In questo caso verrà generato un documento che attesterà la regolarità contributiva solo nei confronti dell'Istituto che ha potuto effettuare la verifica.

La validità temporale si conferma di 120 giorni.

Irregolarità contributiva

Come già specificato, la verifica on line è stata strutturata per fornire un'interrogazione in tempo reale.

lavoro

Qualora l'esito sia negativo, sarà prodotto l'invito a regolarizzare che riporterà l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, dovrà regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.

Procedure concorsuali

In merito alle specificità nel caso di procedure concorsuali, riportiamo integralmente la parte della circolare Inps che tratta nel dettaglio la procedura in ogni singola casistica.

a) Concordato con continuità aziendale (art. 5, co. 1)

Con riferimento all'ipotesi del concordato ex art. 186 - bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), l'art. 5, comma 1, ha stabilito che "l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge".

In tal senso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva avuto modo di affermare che la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato ex art. 186 -bis L.F., qualora il piano avesse previsto l'integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), del DM 24 ottobre 2007, consentisse l'attestazio-

ne della regolarità contributiva prevista in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.

Tale orientamento ha trovato definitivo riconoscimento nel Decreto ministeriale in trattazione, nella previsione secondo cui, ai fini dell'attestazione della regolarità, il piano concordatario, che si ricorda indica la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato, deve contemplare l'integrale soddisfazione dei crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione alla predetta procedura.

Tenuto conto che la caratteristica di questa procedura si fonda proprio sulla previsione che, attraverso la soluzione del concordato, l'attività possa continuare assicurando in tal modo il superamento dello stato di crisi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto, la regolarità in ogni caso potrà essere attestata ricorrendo l'ulteriore condizione del regolare versamento dei contributi aventi scadenza legale successiva alla data di pubblicazione del ricorso.

La verifica riferita ai crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso viene effettuata in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del DM che la limita ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Al contrario, come previsto dal citato comma 5 dell'art. 5 e ribadito dalla stessa circolare ministeriale, tale criterio si applica alla verifica

del regolare adempimento dei contributi con scadenza legale successiva alla data di pubblicazione del ricorso.

Resta fermo che successivamente all'omologa del concordato, il mancato rispetto dei termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti previdenziali comporta la dichiarazione di irregolarità.

Infatti, l'art.185 L.F. dispone, dopo l'omologazione del concordato, l'obbligo del commissario giudiziale di sorvegliare l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, cui corrisponde la facoltà di ciascuno dei creditori di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi del successivo art. 186, comma 3 L.F.

Le disposizioni così fissate offrono la possibilità di definire, per converso, come peraltro confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che qualora il piano preveda la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali e dei relativi accessori di legge muniti di privilegio dell'INPS, dell'INAIL nonché di quelli di pertinenza delle Casse Edili ovvero la loro retrocessione anche al rango di crediti chirografari, la verifica attesterà sempre l'irregolarità del soggetto in quanto, in tale ipotesi, non può considerarsi rispettata la condizione - integrale soddisfazione - richiesta dalla norma.

Tale circostanza, che può ricorrere sia con riguardo alla domanda di concordato ex artt. 161 ovvero 186 bis L.F., si può determinare in quanto, ai sensi dell'art. 177 L.F., il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Pertanto, a tale ultimo riguardo, coerentemente con il successivo esito di irregolarità della verifica, in

questi casi dovrà sempre essere espresso il dissenso dell'Istituto ex art. 178 L.F.

Al fine di fornire una compiuta analisi delle ulteriori fattispecie che, pur non contemplate dalla norma, possono proporsi in fase di effettuazione della verifica da parte degli Enti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare più volte citata, ha ritenuto di approfondire l'ipotesi del concordato c.d. in bianco (art. 161, comma 6, L.F.).

In proposito, infatti, la mancanza del piano concordatario, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, non consentendo di potere accertare se la soddisfazione dell'esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di pubblicazione del ricorso sia o meno integrale, non può che dare luogo ad un esito di irregolarità.

Ciò in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 160 della L.F. è possibile che la proposta preveda "che i creditori muniti di privilegio, [...] non vengano soddisfatti integralmente".

Qualora pertanto la verifica interessi la posizione di un'impresa che risulti avere proposto ricorso per "concordato in bianco", l'invito alla regolarizzazione dovrà comprendere le esposizioni debitorie maturate sia antecedentemente alla presentazione del medesimo ricorso che nel periodo intercorrente tra la data della sua pubblicazione e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi 2 e 3 del citato art. 161 L.F.

Tenuto conto, infatti, che la proposta ex art. 161, comma 6, rappre-

senta una mera dichiarazione di intenti, l'esito di irregolarità, come chiarito dalla circolare ministeriale rende legittima l'attivazione del procedimento di intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione.

Ciò in ragione della circostanza che il pagamento delle esposizioni debitorie indicate nel Documento, avvenendo in adempimento di un obbligo di legge (art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013), non può considerarsi in contrasto con il principio di tutela della par condicio creditorum in virtù del quale il ricorrente può effettuare pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda solo se autorizzati dal Tribunale.

b) Fallimento con esercizio provvisorio (art. 5, co. 2)

Nell'ambito della norma dedicata alle procedure concorsuali, il legislatore, al comma 2 dell'art. 5 del DM, ha trattato l'ipotesi del fallimento con continuazione temporanea dell'impresa (art. 104 L.F.), anche limitatamente a specifici rami aziendali, prevedendo l'attestazione della regolarità in tali casi a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, risultino essere stati insinuati.

Si precisa nel contempo, che, anche rispetto a queste fattispecie l'esito positivo della verifica resta pur sempre subordinato al controllo del regolare adempimento degli obblighi contributivi aventi scadenza legale successiva alla suddetta data di autorizzazione. La verifica della regolarità avviene anche in questo caso secondo le regole contenute nell'art. 3, comma 1 del DM.

Corollario della previsione contenuta al comma 2 dell'art. 5 del DM, come evidenziato nell'ambito della circolare ministeriale, è costituito dalla possibilità di attestazione della regolarità anche in presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 L.F.) purché i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.F., risultino essere stati insinuati alla data della richiesta di Durc.

Si precisa, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessato sulla materia, con nota del 13 marzo 2015, prot. 4379, richiamando peraltro un precedente parere del 31 marzo 2014, prot. 6432, ha confermato il principio per cui, in presenza di procedura fallimentare, l'obbligo dell'intervento sostitutivo dell'Amministrazione richiedente resta inibito in quanto il suo esercizio determinerebbe una decurtazione dell'asse fallimentare e si risolverebbe in una lesione della par condicio creditorum.

Per converso, in caso di fallimento con esercizio provvisorio, la procedura di intervento sostitutivo potrà essere attivata al fine di favorire e garantire la prosecuzione dell'attività aziendale.

c) Amministrazione straordinaria (art. 5, co. 3)

L'art. 5 in trattazione, al comma 3, ha disciplinato la verifica della regolarità nell'ambito della procedura concorsuale regolata dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

In questa ipotesi, in una logica conservativa del patrimonio dell'impresa, tenuto conto che la procedura di amministrazione straordinaria è diretta al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in

uno stato di insolvenza, la regolarità potrà essere attestata a condizione che i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura stessa siano stati insinuati. Ferma la necessità, anche con riguardo a tale procedura, di accertare che la contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all'amministrazione straordinaria risulti regolarmente versata, la verifica sarà sempre effettuata nel rispetto della previsione dell'art. 3, comma 1, del DM.

Con riguardo alle ipotesi che precedono, l'attività delle sedi deve essere indirizzata a garantire preliminarmente il costante aggiornamento delle informazioni anagrafiche dell'impresa.

Peraltro, la gestione della verifica dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fin qui fornite, tenuto conto che il sistema automatizzato non consente di potere valutare le variabili previste dal legislatore che possono comportare, ove ricorrano le specifiche previsioni fissate per ogni fattispecie, l'esito di regolarità della verifica stessa.

Naturalmente, tutto quanto esposto impone l'ulteriore necessità di rispettare gli adempimenti ed i termini disciplinati, per ciascuna delle procedure considerate, dalla Legge Fallimentare. In tal senso oltre alla corretta rilevazione delle esposizioni debitorie riconducibili al periodo ricompreso in ciascuna procedura, dovranno essere effettuate con tempestività le comunicazioni dei crediti e le insinuazioni, nei casi previsti, oltre che tutti gli ulteriori adempimenti che sono riconducibili ai creditori nel cui novero, seppur differenziati per i diversi titoli di prelazione, si colloca anche la posizione dell'Istituto.

d) Accordo sui debiti contributivi (art. 5, co. 4)

L'ultima ipotesi trattata dal decreto è riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 182-ter della L.F. che ha esteso la possibilità per l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre accordi per il pagamento, anche parziale, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché dei relativi accessori.

L'art. 5 del decreto, al comma 4, ha disposto che le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi nell'ambito del concordato preventivo (art. 182-ter L.F.) ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso.

Anche con riguardo a questa fattispecie il legislatore del Decreto ha individuato nelle specifiche normative regolatrici della materia le condizioni che consentono la dichiarazione di regolarità in capo al proponente.

Queste sono state ricondotte alla previsione degli artt. 1 e 3 del DM 4 agosto 2009 che rispettivamente hanno definito l'ambito di applicazione e i limiti di falcidia dei crediti oggetto dell'accordo.

La condizione di regolarità si determinerà pertanto solo qualora il piano di ristrutturazione preveda il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle richiamate previsioni del DM 4 agosto 2009.

Tuttavia anche per tale ipotesi, l'esito positivo della verifica resta subordinato al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Peraltro tale previsione risulta enunciata all'art. 4, co. 1, lett.c) del citato DM 4 agosto 2009 tra le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali della proposta stessa. La verifica di regolarità con riguardo al pagamento di tale contribuzione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 3, co.1 del DM.

Regime transitorio per casi particolari

In alcuni casi, in seguito a peculiarità che non consentono l'immediato adeguamento al nuovo sistema informatico, fino al 1 gennaio 2017, alcune situazioni rimarranno assoggettate alla vecchia disciplina di rilascio del Durc, che continuerà quindi ad avvenire tramite www.sportellounicoprevidenziale.it.

Le ipotesi sono le seguenti:

- a) DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012;
- b) DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
- c) DURC richiesti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012 (verifiche richieste dagli Sportelli Unici per l'immigrazione);
- d) DURC in applicazione dell'art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013 (richieste per imprese affidatarie o esecutrici di lavori di ricostruzione a seguito del terremoto

del 6 aprile 2009 e ubicati nel comune dell'Aquila e altri comuni limitrofi).

Settore dello spettacolo e dello sport professionistico – la circolare Inps fa un rapido passaggio di chiarimento sul tema. riportiamo la rassegna dei principali ambiti nei quali sussiste l'obbligo di richiesta del Durc :

- servizi ed attività svolte in regime di convenzione o concessione con l'ente pubblico – con riguardo a tali ambiti di attività, assumono rilievo, nel settore dello spettacolo, le concessioni da parte della pubblica amministrazione di frequenze radiotelevisive, o dell'affidamento delle attività di scommesse sportive, scommesse ippiche, del gioco del Bingo, etc., per le quali, pertanto, il possesso del requisito di regolarità • contributiva da parte delle imprese concessionarie va comprovato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- contratti pubblici per servizi e forniture – con riguardo a tali ambiti anche per le imprese dello spettacolo e dello sport professionistico è previsto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva con riferimento ad ogni singolo procedimento o fase del contratto.
- sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte delle amministrazioni pubbliche – per la cui erogazione l'art. 31, comma 8-bis del d.l. n. 69/2013 ha previsto l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che , pertanto, si estende alle erogazioni a favore delle imprese e

degli enti che operano nel settore dello spettacolo.

Procedura operativa

Da ultimo, riportiamo le indicazioni per accedere al servizio di richiesta di Durc on line.

L'utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o al portale INAIL e seleziona "Durc on line". a questo punto potrà scegliere tra:

A. Consultazione regolarità –

L'utente seleziona "Consultazione regolarità", inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva (se inserisce un codice fiscale formalmente errato il sistema segnala l'errore) e seleziona il bottone "Consulta regolarità"; poiché il Durc On Line è liberamente accessibile la funzione non effettua alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all'utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "Richiesta Regolarità";

B. Richiesta regolarità – si inserisce il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella PEC alla quale sarà comunicato l'esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall'impresa o dal

lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale INPS). Il sistema richiama i servizi dell'altro portale e verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità, in tal caso il portale avvisa l'utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) e fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura indica il portale "owner" della richiesta, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo.

A questo punto è in corso la verifica. Si potrà decidere di rimanere in attesa dell'esito, diversamente in "lista richieste" sarà possibile consultare lo stato di avanzamento della propria domanda.

Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente (Regolare, Non Regolare, Non iscritto che si riferisce al caso in cui il codice fiscale non è presente negli archivi degli Enti coinvolti nella verifica) il portale "owner" definisce l'esito della richiesta.

In caso di esito Regolare crea il Documento in formato .pdf non modificabile denominato "Durc On Line. In caso di esito Non Regolare crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato "verifica di regolarità contributiva".

L'utente riceve tramite PEC l'avviso che è disponibile l'esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo nel seguente formato OWNER_NumeroProtocollo.

lavoro

ISTRUZIONI INPS PER NUOVA ASPI

Con messaggio n. 4441 del 30-6-2015, l'Inps ricapitola le norme in materia di contribuzione relativamente alla nuova Aspi.

Come noto il Dlgs 22/2015 non è intervenuto in questo ambito. Il messaggio ha quindi interesse in quanto ricapitola in modo sintetico la materia. Per questo motivo la riportiamo di seguito.

Il messaggio prende atto che il meccanismo di adeguamento graduale dell'aliquota previsto per i soci delle cooperative ex Dpr 602 e i lavoratori dello spettacolo continua pur in presenza della messa a regime delle prestazioni dall'1-5-2015.

Aspetti contributivi della Naspi

Il D.lgs. 22/2015 non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpl, limitandosi ad affermare, attraverso la disposizione contenuta nell'articolo 14, che "Alla NASpl si applicano le disposizioni in materia di ASpl in quanto compatibili".

Conseguentemente, rimane inalterato l'impianto contributivo già previsto dall'articolo 2 della legge 92/12, che si sviluppa attraverso la seguente articolazione:

- contributo ordinario (commi 25-27 e 36);
- contributo addizionale (commi 28-30);
- contributo sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35).

Per quanto attiene a tutti i profili normativi (destinatari, misura, riduzioni, esclusioni, ecc...), si richiamano i principi di prassi già in precedenza illustrati, che si riassumono di seguito.

Contributo ordinario

Il contributo è stabilito nella misura complessiva di 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L. 845/1978). Sul contributo base (1,31%) trovano applicazione le

eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all'art. 120 della legge n. 388/2000 ed all'art. 1, c. 361, della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all'art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, al Fondo di Tesoreria, ovvero nelle ipotesi di liquidazione mensile della Qu.I.R. senza accesso al Finanziamento assistito da garanzia.

Permane, inoltre, in favore di alcune categorie di lavoratori (es. soci lavoratori delle Coop ex DPR 30 aprile 1970, n. 602; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) e a determinate condizioni, l'allineamento graduale all'aliquota contributiva (ex ASpl), previsto dall'articolo 2, c. 27 della legge n. 92/2012. Si ricorda che l'adeguamento - che si realizza nel lustro 2013/2017 - riguarda sia il contributo base (1,31%) che quello integrativo (0,30%). Per l'anno in corso, le due contribuzioni si attestano rispettivamente nei termini di 0,78% e 0,18%, per una misura complessiva dello 0,96%.

Come già illustrato nell'ambito della circolare n. 94/2015, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 maggio 2015, l'indennità NASpl da corrispondersi ai soggetti interessati dal meccanismo di graduale adeguamento della contribuzione di finanziamento, è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

Contributo addizionale

Il contributo, fissato nella misura di 1,40% della retribuzione imponibile, è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, c. 29 della legge n.

92/2012, sono escluse dall'obbligo del relativo versamento le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- apprendisti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

Per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, sono parimenti esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In relazione, inoltre, alla previsione di cui all'articolo 2, c. 37 della legge n. 92/2012, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991.

Sempre con riguardo al contributo addizionale, si ricorda che l'articolo 2, c. 30 della legge n. 92/2012 ne prevede la restituzione al datore di lavoro, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato. A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale.

Nei casi di stabilizzazione, si rammenta, altresì, che - ricorrendone i presupposti - continua a operare il decalage

stabilito dalla seconda parte del citato articolo 2, c. 30.

Con riferimento alle trasformazioni/stabilizzazioni intervenute nel corso del corrente anno, si precisa che la restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell'esonero ex art. 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove spettante.

Contributo sulla interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Riguardo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che la somma limite di cui all'articolo 4, c. 2 del D.lgs. 22/2015 è stabilita in € 1.195,00

Conseguentemente, per le interruzioni realizzate da "maggio 2015", la soglia annuale del contributo di cui all'art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l'importo massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi - è di € 1.469,85

Non opera l'obbligo contributivo di cui trattasi nelle seguenti situazioni:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Si ricorda che, a legislazione vigente, detto regime di esclusione opera con riferimento ai periodi 2013-2015. Restano escluse dal contributo in questione anche le cessazioni intervenute a

seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di "tutela dei lavoratori anziani" di cui all'articolo 4 della legge n. 92/2012. Infine, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 2, c. 33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91.

Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspl)

Stante il rinvio operato dal richiamato articolo 14 del D.lgs. 22/15 alle norme in materia di Aspl, continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo, introdotto dall'articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell'indennità NASpl (ex Aspl).¹

Riguardo agli aspetti generali (normativi e procedurali) di tale disposizione, si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 175 del 18 dicembre 2013.

Al riguardo, si ricorda che l'incentivo è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), ovvero

degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia:

- Regolamento (CE) n. 360/2012, sugli aiuti d'importanza minore ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013, sugli aiuti d'importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti d'importanza minore nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si rammenta, altresì, che la citata misura:

- trova applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine;
- riguarda anche lavoratori destinatari della prestazione, e cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo all'indennità ma non l'abbiano ancora percepita;
- non spetta qualora l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo legale o contrattuale (art. 4, c. 12, lett. a), della legge n. 92/2012);
- ricorrendone i presupposti, è cumulabile con il regime di esonero di cui all'art. 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, non sono previste modifiche in merito all'esposizione della contribuzione, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello addizionale, né per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

1) Questo il testo di legge richiamato che a sua volta ha inserito un comma (10bis nell'articolo 2 della Legge 92/2012) «10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspl) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

JOBS ACT, CONGEDO PARENTALE: PRECISAZIONI

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015 chiarendo alcuni punti del Dlgsn. 80/2015 in tema di conciliazione vita-lavoro.

Sono state fornite indicazioni operative circa la modalità di presentazione della domanda di congedo parentale nelle more dell'adeguamento degli applicativi informatici di INPS. Il decreto infatti è entrato in vigore a partire dal giorno seguente la pubblicazione in GU, e per questo motivo i sistemi informatici di INPS non sono ancora stati aggiornati.

In questo lasso di tempo è quindi possibile presentare la domanda di congedo parentale secondo la nuova normativa ex DL 80/2015 utilizzando il modulo cartaceo denominato SR23, reperibile nella sezione "modulistica" del sito www.inps.it.

Il messaggio INPS precisa inoltre che la domanda cartacea va utilizzata unicamente nei casi di richiesta di congedo parentale da parte dei genitori lavoratori dipendenti che ne usufruiranno nel periodo compreso tra 25 giugno 2015 e 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 e i 12 anni. In tutti gli altri casi la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

Per ora tale procedura operativa è valida solo per il mese di luglio 2015, in previsione di un rapido aggiornamento del canale telematico di presentazione della domanda.

Jobs Act, congedo parentale. Nuovi chiarimenti da parte di INPS

L'INPS torna a fornire chiarimenti circa le nuove modalità di fruizione del congedo parentale, così come modificato dal d.lgs. n. 80 del 15 giugno 2015.

Tali chiarimenti si rendono necessari in relazione alla transitorietà della norma, che attualmente prevede una copertura economica unicamente per i periodi di fruizione compresi tra il giorno successivo alla pubblicazione della norma in G.U (25 giugno) e il 31 dicembre 2015.

Questi ultimi chiarimenti da parte di INPS sono stati pubblicati con la circolare n. 139 del 17 luglio 2015, in materia di elevazione dei limiti di fruibilità del congedo parentale, e con il messaggio n. 4805 del 16 luglio 2015 riguardante il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità.

Li riassumiamo di seguito:

- 1) **prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità** - Il messaggio INPS n. 4805/2015 interviene a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 80/2015 che ha ridefinito il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro il quale i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale. Precedentemente la normativa prevedeva che il genitore in questa situazione potesse beneficiare di un periodo

di congedo parentale pari a tre anni, da fruire entro il compimento dell'ottavo anno di età del bambino. La nuova normativa ha invece esteso tale periodo, portandolo a 12 anni. La stessa situazione è ovviamente riconosciuta ai genitori affidatari e adottivi. Pertanto, per l'anno 2015, il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia.

In ogni caso il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore. Resta inoltre inteso che tale periodo ha inizio al termine del congedo parentale normale fruibile dal genitore che ne fa richiesta.

In sintesi i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l'assistenza a figli con disabilità grave in alternativa al prolungamento del congedo parentale sono così definiti:

- tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliero per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
- tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

lavoro

2) **elevazione dei limiti di fruibilità del congedo parentale**

La circolare n. 139/2015 ripercorre le recenti novità intervenute in materia di congedo parentale, che attualmente è fruibile, con retribuzione pari al 30% fino ai 6 anni del bambino, e non retribuito fino ai 12 anni del bambino.

La circolare INPS precisa che durante tale periodo vi è contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l'allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell'art.35 del D.L.vo n. 151/2001.

Ricordiamo che la recente normativa ha esteso l'arco temporale entro cui fruire del congedo parentale ma ha lasciato invariata la durata, che rimane pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; il limite massimo complessivo tra i genitori resta pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi. Qualora invece ci sia un genitore solo il limite massimo è di 10 mesi.

Infine, come oramai di consueto, l'INPS anticipa la prossima pubblicazione di ulteriori circolari operative che forniranno nuovamente chiarimenti in merito ad altri aspetti relativi al T.U. maternità/paternità, a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 80/2015.

Congedo parentale ad ore, le istruzioni INPS

L'INPS ha pubblicato la circolare n.152 del 18 agosto 2015, mediante la quale ha reso operativa la possibilità di fruire del congedo parentale di cui all'art. 32 del T.U. maternità in modalità oraria, così come previsto dalle recenti modifiche occorse con il d.lgs. n. 80/2015.

Ricordiamo infatti che ad oggi, e per un periodo limitato (fino al 31 dicembre 2015) sarà possibile, per il genitore dipendente, di usufruire del congedo parentale sia su base giornaliera che su base oraria, nella misura del 50% dell'orario giornaliero medio (se non regolamentato dalla contrattazione collettiva, diversamente è possibile usufruire del congedo anche in misura inferiore al 50%).

La modifica era entrata in vigore il 25 giugno, ma l'INPS non aveva ancora emanato la circolare operativa che rendesse possibile effettuare la richiesta telematica dei periodi di congedo.

La circolare, oltre a riprendere la normativa di riferimento (propone anche alcuni esempi interessanti per orizzontarsi nella nuova modalità, che purtroppo presenta alcune zone grigie di dubbia interpretazione.

Modalità di fruizione - Nel caso si richieda la fruizione del congedo su base oraria le domeniche (od eventualmente i sabati, nelle settimane corte) non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo: questo perché il presupposto è che nella stessa giornata in cui si effettua un'astensione deve sistematicamente esserci anche un parte di prestazione di lavoro.

Esempio: lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì 3 luglio - congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata di lunedì 13 luglio - le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell'11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Il congedo ad ore non è sommabile ad altri permessi e riposi disciplinati dal t.u. maternità, mentre sono cumulabili con i permessi non disciplinati dal T.U., come ad esempio quelli previsti dalla l. n. 104.

Resta da chiarire invece la modalità retributiva, in quanto la circolare INPS cita testualmente "l'introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria." Al momento pare che questa previsione sia temporanea, ma si attendono ulteriori chiarimenti dall'INPS.

Ai fini contributivi, le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa.

Modalità operative - La domanda può essere inoltrata telematicamente avendo però cura di indicare se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall'art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola

lavoro

giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero). In questa prima fase la modalità di richiesta per la fruizione su base oraria sarà diversa (e cioè avrà un suo proprio modulo) da quella per la fruizione su base giornaliera e/o mensile.

Inoltre, sempre in una prima fase, la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese. La domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruito in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa. A regime invece, bisognerà osservare i termini classici di preavviso previsti dall'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 1515/2001.

Esempio 1: In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.

Esempio 2: Assenza di contrattazione collettiva – la giornata media lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni

di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione "Nuovo periodo" indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.

Anche in questi casi la perplessità che emerge dalla lettura della circolare INPS è il perdurare di un riferimento a "periodi provvisori" e "fasi iniziali", considerando sia il tempo limitato di applicazione della norma (fino al 31 dicembre 2015, previsione da decreto del 15/06/2015) sia l'entrata in vigore (25 giugno) ma soprattutto il ritardo con cui l'INPS ha reso operativi i canali telematici aggiornati e ha pubblicato la circolare che stiamo analizzando (18 agosto 2015). È auspicabile che tali novità siano rese strutturali, ma per fare questo servirà un apposito decreto che non potrà essere predisposto prima dei primi mesi del 2016.

Flusso Uniemens – Nella prima fase di applicazione, ai fini dell'esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo: "MA0" (MA zero) avente il significato di "periodi di congedo paren-

tale disciplinati dall'art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria". Le informazioni tecniche per la valorizzazione del nuovo elemento saranno comunicate dall'Istituto secondo le consuete modalità. A regime, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio di numero di ore di congedo fruito nel giorno. Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell'elemento , , il nuovo codice causale "L062" avente il significato di "indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria"; nell'elemento il relativo importo. Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di lavoro di tramettere all'Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare, saranno espresse, nell'elemento le ore di congedo fruito nel giorno espresso in centesimi. Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l'obbligo di prestare attività lavorativa.

lavoro

COMUNICAZIONE DI INIZIO DI LAVORO ACCESSORIO

Il Ministero del lavoro con nota 25-6-2015, prot. n. 3337 fornisce alcune indicazioni sulle comunicazioni di inizio attività in caso di lavoro accessorio alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 81/2015.

Nel riscrivere la norma è stato previsto che la comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio vada comunicata alla Direzione territoriale del lavoro competente con modalità esclusivamente telematiche.

Come prevedibile la norma può entrare solo dopo l'aggiornamento del sistema informativo. Per questo motivo la nota prevede che ...nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, si informa che la comunicazione in questione sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.

Lavoro accessorio, le precisazioni INPS

L'INPS ha pubblicato la circolare n.149 del 12 agosto 2015 per fare il punto in materia di lavoro accessorio, alla luce dei recenti cambiamenti introdotti dal Jobs Act, e in particolare dal d.lgs. n. 81/2015. Attualmente, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile

(dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati". Per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista, il limite è di 2.000 euro (a seguito della rivalutazione 2015, 2.020 euro netti e 2.693 lordi).

Per quanto riguarda il settore agricolo, le condizioni sono le stesse, ma il lavoro accessorio è possibile soltanto alle:

- lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;
- attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Inoltre viene resa strutturale la possibilità per i prestazioni a sostegno del reddito di utilizzare il lavoro accessorio entro un limite di 3.000 euro annui (lordo di 4.000 euro). Per il 2015 il limite complessivo deve tener conto anche di eventuali compensi corrisposti fino al 24.6 (giorno precedente all'entrata in vigore del Dl 81).

L'acquisto dei voucher potrà essere effettuato in via esclusivamente telematica per i committenti imprenditori o liberi professionisti, seguendo la procedura disponibile sul sito dell'INPS, oppure presso i tabaccai convenzionati INPS o tramite Banche Popolari abilitate all'operazione telematica.

Tutti gli altri datori di lavoro potranno continuare ad acquistare i voucher nella maniera tradizionale (uffici postali, oltre alla procedura informatica). Il valore del voucher rimane fissato a 10 euro. Resta l'obbligo di procedere alla comunicazione di inizio prestazione alla competente Dtl (attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica), segnalando i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Ad oggi manca solamente un decreto ministeriale che regolamenti il ruolo del concessionario.

lavoro

MINIMALI E MASSIMALI INAIL

La circolare Inail n. 72 del 3-9-2015 fornisce, come ogni anno, i valori del minimale e del massimale per la liquidazione delle rendite corrisposte dal-

l'Inail. Questi importi sono utili al fine della determinazione di minimali e massimali da prendere a riferimento per il pagamento dei premi corrisposti

per i collaboratori coordinati e continuativi, per i dirigenti e per altre categorie. La rideterminazione dei valori decorre dall'1-7-2015.

Collaboratori coordinati e continuativi

	Fino a 30-6-2015	Da 1-7-2015
minimale mensile	€ 1.346,98	€ 1.349,60
massimale mensile	€ 2.501,53	€ 2.506,40

Prestazioni occasionali

	Fino a 30-6-2015	Da 1-7-2015
minimale mensile	€ 1.346,98	€ 1.349,60
massimale mensile	€ 2.501,53	€ 2.506,40
minimale giornaliero	€ 53,88	€ 53,98
massimale giornaliero	€ 100,06	€ 100,26

Personale dell'area dirigenziale

	Fino a 30-6-2015	Da 1-7-2015
retribuzione convenzionale giornaliera	€ 100,06	€ 100,26
retribuzione convenzionale mensile	€ 2.501,53	€ 2.506,40
retribuzione convenzionale oraria (a part-time) giornaliero	€ 12,51	€ 12,53

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

giornaliera	€ 53,88
mensile	€ 1.346,98

Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti

	Fino a 30-6-2015	Da 1-7-2015
minimo annuae	€ 16.163,70	€ 16.195,20
massimo annuae	€ 30.018,30	€ 30.076,80

Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (si riporta la parte relativa della circolare) Dal 1° luglio 2015, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,59 e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2014/2015 risulta uguale a € 2,58 (calcolato sommando 8/12 di € 2,58 e 4/12 di € 2,59).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2015, non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di € 2,58 già richiesto.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2014/2015 e per l'anticipo del premio 2015/2016:

	Anno scolastico 2014/2015 regolazione a 30-6-2015	Anno scolastico 2015/2016 anticipo 1-7-2015
Premio annuale a persona	€ 2,58	€ 2,59

ACCESSO AL CREDITO PIÙ SEMPLICE PER SOCIETÀ COOPERATIVE GRAZIE ALLA CONVENZIONE TRA ICCREA BANCAIMPRESA E FONDOSVILUPPO

Facilitare l'accesso al credito degli enti cooperativi regolarmente aderenti a Confcooperative e a Fondosviluppo e rispondere più efficacemente alle loro diverse e crescenti esigenze finanziarie. Già dall'ottobre 2011 Fondosviluppo ed Iccrea Bancalmpresa lavorano in questa direzione, dopo la sottoscrizione della convenzione che le vede cofirmatarie.

Fondosviluppo interviene in contributo attualizzato in conto interesse per abbattere il pricing dell'operazione ed agevolare le spese istruttorie.

Le linee d'intervento sono molteplici: factoring e leasing, realizzazione di investimenti, supporto di piani di capitalizzazione, e consolidamento di debiti a breve, medio e lungo termine.

Inoltre, sono state ampliate alcune linee di credito destinate alle cooperative agricole ed agroalimentari aderenti a Fedagri, comparto di riferimento per Confcooperative.

Iccrea Bancalmpresa interviene anche nell'erogazione di mutui in pool con le Banche di Credito Cooperativo che si dichiareranno di volta in volta interessate a farsi carico di una quota dei singoli finanziamenti.

Tutti i soggetti interessati dovranno rivolgere la domanda di finanziamento a Fondosviluppo S.p.A., che, una volta vagliato il progetto, indirizzerà la richiesta a Iccrea Bancalmpresa per la valutazione dell'aspetto finanziario e il merito creditizio dell'operazione.

Fondosviluppo accoglierà esclusivamente richieste di finanziamento, da presentare a Iccrea Bancalmpresa, da parte degli enti beneficiari. Le richieste di finanziamento, redatte su appositi moduli, dovranno pervenire in duplice originale a Fondosviluppo, corredate della documentazione prevista. Fondosviluppo, verificata la regolarità associativa dell'ente beneficiario richiedente, nonché l'assolvimento degli obblighi nei suoi confronti, comunicherà a IBI a mezzo posta, anticipata via e-mail, l'ammissibilità della domanda alla convenzione, inviando alla stessa un originale della richiesta ricevuta, corredata degli allegati ed ogni altro tipo di informazione in suo possesso. Altre modalità di attivazione della Convenzione non saranno ritenute valide.

Per le schede informative e i moduli è possibile rivolgersi alla BCC del Garda oppure cliccare sul sito web di Fondosviluppo S.p.A. (www.fondosviluppo.com).

lavoro

LIMITI AL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO

Il decreto legge n. 83/2015 del 27-6-2015, convertito con modifiche dalla Legge 132 del 6-8-2015 (pubblicata in G.u. n. 192 del 20-8-2015, interviene in materia fallimentare, civile, penale e in materia di organizzazione dell'amministrazione giudiziaria. In particolare, modifica nuovamente molti aspetti in materia di pignoramento presso terzi determinando soglie minime di ipignorabilità.

Le nuove norme sono entrate in vigore il 20 agosto.

I nuovi limiti imposti si applicano per il pignoramento di stipendi, di pensioni, di altre somme ad essi assimilati come Tfr, indennità percepite in luogo delle pensioni, assegni, salari ecc. Come vedremo non hanno un immediato impatto sui datori di lavoro riferendosi soprattutto agli stipendi accreditati in conto corrente.

La rilettura dell'art. 545 c.p.c., ora modificato dal decreto, si è resa necessaria al fine di garantire un soglia entro la quale non sia possibile procedere al pignoramento della pensione e/o dello stipendio, garantendo così una cifra necessaria alle esigenze di vita del debitore.

Tale necessità si era già palesata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 506/2002, che dichiarava legittima "soltanto l'ipignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei "mezzi adeguati alle esigenze di vita" che la Costituzione impone

gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale: e, pertanto, ad un criterio che, da un lato, sancisce un dovere dello Stato e, dall'altro, legittimamente impone un sacrificio (ma nei limiti funzionali allo scopo) a tutti i consociati (e segnatamente ai creditori)". Questo nell'ottica di rispettare quanto previsto dall'art. 38, comma 2 della Costituzione.

Limiti del pignoramento

Non sono state modificate le misure massime dei pignoramenti di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento rispetto alle quali è possibile procedere al pignoramento nelle seguenti misure:

- crediti alimentari: secondo quanto previsto dall'autorizzazione del presidente del Tribunale o del giudice competente da lui delegato, e per la parte da lui identificata tramite decreto;
- tributi dovuti allo Stato: un quinto;
- altri crediti: un quinto.

Pignoramento presso terzi

In caso di situazioni debitorie pendenti e non estinte secondo tempi e modi previsti dalla legge, il creditore può richiedere ed ottenere un'ordinanza che gli assegni i crediti del debitore verso soggetti terzi.

Il DL n. 83/2015, modificando l'articolo 545 del codice di procedura civile, ha previsto nuovi limiti al pignoramento della pensione e

dello stipendio, oltre che in merito ai prelievi forzosi sui conti correnti dei debitori.

In particolare, il decreto ha modificato la quota della base pignorabile dello stipendio, della pensione o di qualsiasi altra indennità ad essi assimilata, come segue:

- stipendi accreditati sul conto corrente: prima del DL n. 83/2015, qualora il pignoramento fosse stato notificato in banca (o poste), si poteva procedere ad un pignoramento pari al 100% (diversamente, in caso di notifica al datore di lavoro o all'Inps solo il quinto dello stipendio e/o pensione). Attualmente, il nuovo articolo 545 c.p.c. prevede che possa essere pignorato l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale. Tale importo è attualmente fissato in 1344 al mese.
- pensioni: in questo caso non possono essere toccati importi fino a 672 euro al mese (e cioè il 150% dell'assegno sociale).

Inoltre, alla luce del nuovo articolo riscritto, diventa anche importante il momento di accredito delle somme sul conto corrente. Infatti:

- se vengono accreditate prima del pignoramento, la base pignorabile è pari alla parte eccedente dell'importo dell'assegno sociale moltiplicato per tre (quindi 1344 euro).

Esempio: stipendio netto di 2.000 euro, pignoramento per tributi ver-

lavoro

so lo stato di 1000 euro. Base per calcolo pignoramento $(2.000 - 1.344) = 656$; importo pignorabile $(656/5) = 131,20$.

Se invece l'accredito avviene dopo il pignoramento, o lo stesso giorno, la base pignorabile è data dalla parte eccedente l'importo dell'assegno sociale aumentato del 50%.

La discriminante del momento di accredito dello stipendio/pensione sul conto corrente del debitore è, di fatto, una sorta di garanzia volta a tutelare entrambe le parti coinvolte nel pignoramento: da un lato, al creditore viene comunque garantito un importo pignorabile sul quale rivalersi, dall'altro, viene garantito al debitore un importo minimo a garanzia del proprio sostentamento. Il momento di accredito semplicemente si rende necessario al fine di individuare la fonte di reddito (pensione o stipendio) sulla quale calcolare l'imponibile pignorabile, dall'altra si evita di creare condizioni di prelievi in contanti da parte del debitore, al fine di bloccare l'identificazione del reddito da lavoro o da pensione.

Ricordiamo che tali nuovi limiti al pignoramento riguardano la generalità dei debitori/creditori; nel caso di debiti verso il datore di lavoro derivati dal rapporto di lavoro, il valore pignorabile è sempre fissato in $1/5$.

Alla luce di quanto sopra riteniamo quindi che nulla sia mutato per il datore di lavoro che riceve un atto di pignoramento di stipendio a favore di terzi. In questo caso dovrà operare la trattenuta di $1/5$ come in passato.

Violazione dei nuovi limiti

In caso di violazione, da parte del creditore, dei nuovi limiti di cui sopra - quindi in caso di pignoramento superiore alle percentuali stabilite - si ha l'inefficacia del pignoramento per quanto riguarda le somme eccedenti la soglia, e cioè quelle che non possono essere pignorabili. L'inefficacia è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

Ritenuta alla fonte

Ricordiamo, in questa sede, che in caso di pignoramento di somme del debitore presso un terzo, que-

ste somme, al verificarsi di determinate condizioni, devono essere assoggettate a ritenute alla fonte con aliquota pari al 20%.

In materia, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011 aveva fornito indicazioni e chiarimenti in merito alle ritenute di acconto in caso di pignoramento.

Riprendiamo alcuni tratti salienti per fornire un quadro esaustivo della disciplina.

Le condizioni per l'assoggettamento a questa norma sono le seguenti:

- la somma pignorata deve soddisfare un debito per il quale deve essere operata una ritenuta alla fonte, ai sensi delle richiamate disposizioni;
- il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;
- il terzo erogatore (per noi si tratta del datore di lavoro / sostituto d'imposta) deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del DPR 600/1973.

lavoro

IL MODELLO 231/01 E IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO

Con la legge 186/2014 è stato introdotto il reato di autoriciclaggio nel codice penale e, contestualmente, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa per le società previsti dal D.Lgs 231/2001.

Per autoriciclaggio ci si riferisce al reato per cui un soggetto impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie, il denaro o i beni che ha ricavato da un delitto non colposo precedente (il cosiddetto reato-fonte) che lo stesso ha commesso. Condizione perché si determini il reato di autoriciclaggio è anche che ci sia una condotta del soggetto volta a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del ricavato del reato-fonte.

In sostanza, si tratta del caso in cui un soggetto reinveste quanto ha ottenuto da un'attività delittuosa (denaro e/o beni) direttamente nell'attività della società, e al contempo adotta una condotta che concretamente ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro e/o dei beni stessi.

Ad esempio, se un imprenditore ottiene delle somme di denaro a seguito di traffici con la criminalità organizzata e poi paga i suoi dipendenti con quel denaro, commette un reato di autoriciclaggio.

Un problema interpretativo, però, si è posto a proposito dei reati tributari e alla conseguente evasione fiscale. Infatti, in caso di dichiarazione infedele, si genera automaticamente per la società un risparmio di imposta che, inglobato nel risultato di eserci-

zio, viene quindi automaticamente reimpiegato nell'attività economica dell'impresa (ad es. per pagare i dipendenti o i fornitori). Quindi, in linea teorica, si sarebbe in presenza del reato di autoriciclaggio in quanto, originato dal reato-fonte della dichiarazione infedele (dal momento che quest'ultima ha permesso la creazione di una provvista illecita che è stata reinvestita nella società). Il punto nodale è capire se questa sorta di "automatismo" sia corretta o meno.

La dottrina prevalente sostiene che l'autore di un reato tributario non possa incorrere nell'automatica imputazione di autoriciclaggio, per violazione del principio per cui non si può essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. Ma soprattutto per il fatto che elemento necessario per la commissione del reato è la volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (collegamento tra reato-presupposto e il denaro), elemento che deve sussistere. Questo a livello di responsabilità penale personale.

Ai fini della responsabilità amministrativa per le società (D.Lgs 231/2001) la tematica risulta rilevante dal momento che ad oggi i reati tributari non sono inseriti tra il novero dei reati presupposto (mentre lo è il reato di autoriciclaggio), cosa che invece si avrebbe di fatto se dovesse essere confermato l'automatismo di cui sopra.

Riassumendo, sono due le problematiche che devono essere prese in considerazione ai fini del modello 231:

- considerare reato punibile dal decreto 231 anche il reato-fonte di uno specifico reato previsto dal decreto (con conseguenti difficoltà di aggiornamento e gestione del modello);
- con riferimento ai reati tributari, considerare valido l'automatismo tale per cui anche la commissione di un reato ad oggi non previsto dal decreto 231, può determinare il reato di autoriciclaggio in quanto reato-fonte di quest'ultimo.

Per tale motivo, si è discusso se i reati-fonte a monte di ipotetici reati di autoriciclaggio debbano rientrare tra i reati puniti dal decreto 231. La dottrina prevalente propende per la tesi negativa, anche perché una interpretazione estensiva (per assurdo tutti i reati previsti dal nostro ordinamento penale possono essere reati fonte) risulterebbe estremamente onerosa sul piano pratico, se non del tutto impraticabile. Richiederebbe, infatti, un'attività di aggiornamento del Modello Organizzativo continua e una difficoltà estrema di attivazione dei presidi da parte della società.

Tale tesi è sostenuta anche dalla Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 3635 del 2014, che ribadisce la necessità di rispettare il "principio di tassatività" dell'elenco di reati previsto dal decreto 231, per garantire l'effettività del modello in termini di presidi e controlli.

Gianangelo Monchieri
Sedoc srl

organiz
aziendale

LEGGE SULL'AGRICOLTURA SOCIALE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 8 settembre 2015. La legge 18 agosto 2015 n° 141 entrata in vigore dal 23 settembre 2015.

L'iniziativa legislativa è stata fortemente voluta dal settore agricolo che lamentava una situazione di incertezza giuridica tale da non consentire alle imprese agricole di poter esercitare in maniera efficace attività dirette alla cura delle persone svantaggiate e dei minori attraverso mezzi e strumenti normalmente utilizzati nella produzione agricola (es. fattorie didattiche, agri asilo, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ippoterapia ecc.).

È opportuno, pertanto, chiarire in premessa che lo spirito con cui la legge è sostanzialmente nata era quello di fornire una cornice giuridica all'interno della quale fosse possibile inquadrare determinate attività svolte dall'imprenditore agricolo al duplice scopo di dare certezza giuridica alle imprese ed uniformità di disciplina a livello nazionale.

In base alla nuova legge i soggetti che possono svolgere agricoltura sociale sono gli imprenditori agricoli di all'articolo 2135 c.c., singoli o associati, nonché le cooperative sociali purché il fatturato derivante da attività agricole sia prevalente ovvero, se tale fatturato non è prevalente ma è comunque superiore al 30% di quello complessivo, la cooperativa sociale è considerata operatrice dell'agricoltura sociale limitatamente al fatturato agricolo.

La norma definisce quali sono le attività di agricoltura sociale:

- L'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età la-

vorativa inseriti in progetti di riabilitazione e di sostegno sociale;

- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
- prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
- iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

Si rimanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole da adottarsi previa intesa con la Conferenza stato regioni ed acquisito il parere delle relative Commissioni parlamentari, la definizione dei requisiti minimi e delle modalità con cui le predette attività dovranno essere svolte.

Vien inoltre specificato che, a parte l'inserimento lavorativo, le altre attività in cui consiste l'agricoltura sociale sono considerate connesse a quella agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e che i locali in cui l'imprenditore agricolo esercita le suddette attività non perdono i requisiti di ruralità.

Il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale avviene ad opera delle Regioni le quali dovranno uniformare le proprie disposizioni emanate in tema di agricoltura sociale ai principi contenuti nella presente legge.

L'articolo 6 della legge è interamente dedicato a misure finalizzate al sostegno dell'agricoltura sociale quali:

- la possibile promozione, nell'ambito dei Piani di Sviluppo

Rurale, di specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell'agricoltura sociale;

- il possibile inserimento, nella predisposizione delle gare di fornitura alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere, criteri di priorità per la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
- la possibile previsione da parte dei Comuni di misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche;
- la possibile previsione, da parte degli enti pubblici territoriali, di criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
- la possibilità, per gli enti pubblici territoriali, di dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Da ultimo si segnala l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, nominato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a cui è previsto facciano parte anche due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione. L'Osservatorio sarà chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale ed assumerà funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali.

settori

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

Abbiamo avuto notizia dell'approvazione di un nuovo modello di verbale di revisione, in vigore dall'anno 2015. Per poter organizzare al meglio l'incontro con il revisore, chiediamo quali siano le principali novità contenute nel nuovo verbale.

--- RISPOSTA ---

Con il 1 gennaio 2015 è scattato, in ambito cooperativo, il nuovo biennio revisionale. Come ogni inizio di periodo, sono stati determinati, con apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, i relativi contributi posti a carico delle società cooperative, i cui criteri di determinazione, peraltro, sono risultati del tutto analoghi a quelli approvati per il biennio precedente.

Il nuovo ciclo si è però aperto con una ulteriore novità; con Decreto del 23 febbraio 2015, il Ministero ha infatti proceduto all'approvazione del nuovo modello di verbale di revisione, modello che, rispetto al precedente, risulta ampliato ed arricchito di ulteriori informazioni, secondo un'impostazione generale che tende a porre in maggiore rilievo le caratteristiche di settore.

Al di là di una rivisitazione generale del documento, operazione che ha comportato il trasferimento di alcune informazioni da una sezione all'altra del modello, ovvero la previsione di nuovi ed appositi spazi per meglio argomentare le indicazioni già precedentemente richieste, due

sono le sezioni meritevoli di approfondimento.

Tra le variazioni maggiormente significative, è da segnalare in primo luogo l'accertamento, imposto al revisore, della corretta presentazione, da parte della cooperativa sottoposta a verifica, delle dichiarazioni fiscali. Secondo quanto richiesto al nuovo punto n. 37 del verbale, in effetti, il revisore è chiamato a verificare se l'ente ispezionato, dalla data dell'ultima verifica, abbia regolarmente presentato il modello Unico, il Modello 770 e la dichiarazione Iva.

Dal tenore letterale della richiesta contenuta nel verbale, pare evincersi come l'entità della verifica possa limitarsi al mero rispetto dell'adempimento; le eventuali valutazioni che entrino nel merito del contenuto delle predette dichiarazioni sono lasciate alla sensibilità del revisore, la cui attività, in questo senso, potrebbe risultare opportuna ai fini di una completa valutazione della cooperativa rispetto alla relativa posizione fiscale.

La questione di maggiore rilevanza, nell'ambito del nuovo verbale, è certamente quella inerente la valu-

tazione, richiesta al revisore incaricato, circa la qualità dei rapporti instaurati dalla cooperativa nei confronti dei soci lavoratori. Nel tentativo di porre maggiore argine ai fenomeni di cooperazione spuria, nell'ambito delle schede di settore inerenti i comparti della cooperazione nei quali il rapporto mutualistico si esprime mediante l'apporto di lavoro da parte dei soci (cooperative di lavoro, cooperative sociali, ecc.), viene richiesto, con una formulazione formalmente diversa rispetto al verbale precedente, di evidenziare se la tipologia di rapporto di lavoro sia da ritenersi corretta, oltre che conforme alle previsioni del regolamento interno, obbligatorio ai sensi della L. 142/2001. Il revisore è inoltre chiamato ad attestare se il contratto di lavoro applicato presenti contenuti compatibili con quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del D.L. 248/07, in materia di trattamenti economici complessivi riservati ai soci lavoratori della cooperativa.

Maurizio Magnavini
Ufficio Fiscale
Confcooperative Brescia

una
domanda
a...

Cosa succede?

Si amplia l'operatività della cooperativa sociale **ARTICOLOUNO**, con sede a Brescia, che, costituita nel mese di febbraio 2015, ha avviato nello scorso mese di luglio la nuova attività di gestione di una libreria, con annessi servizi complementari, nel centro storico di Brescia.

Nuovo legale rappresentante in seno alla cooperativa sociale **MARGHERITA**, con sede a Darfo Boario Terme. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 1 luglio 2015, ha nominato alla presidenza della cooperativa Roberta Macario, che succede a Luisella Ercoli.

Ha variato la propria sede operativa la cooperativa **TOURIST COOP VALTENESI**, attiva nel settore della promozione turistica, che nello scorso mese di giugno ha abbandonato la sede di San Felice del Benaco, per trasferirsi a Manerba del Garda, in via Trevisago n. 33/n.

Marco Baresi è il nuovo Presidente del consorzio **CIS - CONSORZIO INTERCOOPERATIVO SERVIZI**, attivo all'interno del polo agricolo di Montichiari. Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 giugno scorso; succede a Mauro Canobbio, dimissionario.

Progetto di integrazione tra le cooperative sociali **IL GABBIANO** e **PROGETTO GABBIANO**, entrambe con sede a Pontevico. Le rispettive assemblee dei soci, riunite in sede straordinaria, hanno approvato lo scorso 28 luglio il progetto di fusione per incorporazione della seconda nella prima.

Operazione di fusione in atto anche in seno al consorzio **CONAST**, con sede a Brescia. L'assemblea dei soci ha recentemente deliberato l'approvazione del progetto di fusione con la cooperativa **COBREMA**, anch'essa con sede a Brescia.

Nuova sede legale per la cooperativa sociale **LA SORGENTE**, che nel mese di luglio si è trasferita, dalla sede precedente di Via Matteotti, nei nuovi locali siti in Via Brescia n. 20/22, sempre nel Comune di Montichiari.

Cambio al vertice in seno alla cooperativa sociale **SI PUO'**, con sede a Darfo Boario Terme, alla cui presidenza è stata chiamata Laura Bazzana. Barbara Abondio ha invece assunto la vicepresidenza del Consiglio di Amministrazione.

Nuova sede per la casa editrice **LIBEREDIZIONI** che per l'occasione ha festeggiato il superamento dei 200 titoli a catalogo. Gli uffici sono ora a Gavardo in via Mangano 17.

Salute mentale e cooperazione

Nell'ambito dei servizi di cura della salute mentale il terzo settore ha trovato spazio quando la riforma del 1998 ha individuato uno dei cardini del sistema di cura nel presidio del territorio, in particolare attraverso i CPS: la cooperazione che ha fra i suoi principi statutari fondamentali la territorialità ha saputo rispondere con interesse e professionalità.

La cooperazione sociale bresciana è stata capace di attivarsi sia per l'erogazione di servizi alla persona, sia per favorire l'inserimento lavorativo, coniugando quindi le esigenze delle comunità, le risposte ad un bisogno sociale e il suo mandato, in forte sinergia con l'ente pubblico.

Come rappresentato dai dati sottostanti, sono 11 le cooperative di tipo A che in provincia si occupano di salute mentale, impiegando più di 300 operatori e contando, dall'inizio delle attività di cura ad oggi, più di 1.200 persone seguite. Sul versante delle B, i dati delle Agenzie del lavoro di 10 distretti su 12 della provincia mettono in luce che il disagio psichia-

trico riguarda il 21% dell'utenza in carico e che le coop.B assumono circa il doppio delle persone con questa problematica rispetto alle aziende del privato.

Come ripreso dal recente Piano Regionale per la Salute Mentale lombardo il quadro complessivo dei servizi di cura della salute mentale "...è di una realtà dinamica di risposte alle molteplici esigenze di cui si fa responsabile". Lo stesso Piano ci ricorda che "se il Comitato regionale per l'innovazione è la sede istituzionale incaricata di vagliare nuovi problemi e strategie, nondimeno, la sua materia di lavoro non può non stimolare anche tutti gli altri soggetti che esperiscono i fenomeni nella pratica quotidiana a confronto con il suo manifestarsi nella realtà sociale".

Saremo quindi attenti ai cambiamenti introdotti dalla riforma, appena approvata, del sistema sanitario regionale, in particolare nei confronti dell'evoluzione che essa determinerà rispetto al sistema di cura della salute mentale.



Residenzialità Leggera e Comunità Riabilitativa a Media protezione sono le ultime nuove forme di residenzialità introdotte attraverso i programmi innovativi sperimentali e dal 2008 sono entrate a far parte dell'offerta ordinaria degli enti erogatori, anche nella nostra provincia.

Sembra un dato che conferma – nei dieci anni trascorsi di realizzazione del Piano – una permeabilità all'innovazione quanto mai auspicabile, e c'è da augurarsi prosegua anche la dislocazione di risorse economiche sulle pratiche innovative, tanto più se riuscirà a permettere il diretto coinvolgimento anche della

cooperazione sociale in funzione di moltiplicatore dei percorsi di cura.

Viene da chiedersi allora, quali sono le tematiche in discussione oggi nel sistema cooperativo provinciale?

Anzitutto, innovazione e imprenditorialità, per le quali vorremmo trovare una sinergia, attraverso un processo che dall'analisi della qualità del prodotto "servizio" giunga alla definizione di una carta delle buone prassi, in cui emerga sempre più trasparente la centralità del pa-

ziente e la necessità di una sua autodeterminazione quale passaggio obbligato del percorso di cura, per costruire opportunità imprenditorialmente sostenibili nel panorama istituzionale ed economico.

Altri due punti di interesse sono fondamentali per consentire la realizzazione del precedente: il rapporto con le associazioni di familiari e di volontariato, quali parti fondanti un welfare di comunità, e un meccanismo virtuoso tra cooperative A e B, individuando canali di scambio e di cooperazione, che promuovano

la crescita per entrambe e per le persone che le abitano.

Restano infine sfide aperte e importanti: capire quale contributo la cooperazione è capace di portare sia al sistema di cura complesso e delicato della neuropsichiatria, sia rispetto all'individuazione di soluzioni al problema "OPG", temi ovviamente diversi fra loro, ma accomunati dalla difficoltà di individuare risposte strutturali.

Alberto Gobbi

Coordinatore dell'area salute mentale Federsolidarietà Brescia



Il recovery in salute mentale: alla ricerca di un'identità

Da alcuni anni si sta assistendo ad una sempre maggiore presenza, nelle pratiche riabilitative pubbliche in salute mentale e anche in documenti programmatici regionali e nazionali, del termine Recovery.

Il concetto di Recovery, che significa letteralmente “recupero, guarigione” e sul cui significato in salute mentale solo recentemente si sta raggiungendo un discreto consenso, ha origini nel mondo anglosassone, e può essere tradotto e compreso in due accezioni, fondamentalmente differenti tra di loro ma idealmente intersecabili.

La prima accezione è di derivazione medico – scientifica e connota un punto di arrivo o un livello di funzionamento che una persona con patologia psichiatrica raggiunge e mantiene per un certo periodo, con totale o parziale remissione dei sintomi, funzionamento personale e sociale sufficiente per un pieno adattamento sociale. Da questo punto di vista il Recovery è un esito, ha un andamento lineare perché costituisce la parte finale e più nobile del processo riabilitativo, valorizza il sapere degli esperti per conoscenza (i professionisti).

La seconda accezione, messa a fuoco in contesto non medico negli anni ottanta dal movimento degli utenti anglo-americani, ha a che fare non tanto con la guarigione in senso clinico quanto con un percorso

personale che consenta al paziente di condurre una vita soddisfacente sia sotto l'aspetto dell'autorealizzazione sia nella possibilità di acquisire un ruolo dignitoso nel contesto sociale/relazionale. Da questo secondo punto di vista, il Recovery è un percorso personale, individuale, un processo che si dipana nel corso del tempo in modo spesso non lineare, in cui l'utente gradualmente si adatta e va oltre la malattia, e che dunque valorizza prioritariamente il sapere degli esperti per esperienza personale di malattia e il supporto tra pari, con riferimento alla capacità dei pazienti di parlare e raccontare della propria esperienza di malattia e delle strategie personali individuate per gestirla.

In ambito bresciano questo tema, soprattutto declinato nella seconda accezione, è stato raccolto e valorizzato nell'ultimo quinquennio dalla UOP 23 – e in particolare dal Dott. Fabio Lucchi del CPS di Brescia e dall'Associazione “Il Chiaro del Bosco” – e ha prodotto un vasto patrimonio di idee e di esperienze (la traduzione e la validazione dell'utilizzo di uno strumento per il recovery, la Recovery Star, 2 edizioni del Recovery College, www.programmafor.it), che ha giustamente attirato l'interesse attivo della cooperazione sociale. In particolare, la valorizzazione dell'esperienza personale di malattia, e la con-



seguinte fiducia nelle risorse che la persona va supportata e stimolata a recuperare e riutilizzare, hanno mostrato delle singolari coincidenze con alcuni degli assunti fondamentali dell'azione sociale cooperativa: la centralità e il benessere della persona, la valorizzazione delle risorse individuali, il lavoro nell'ambiente di radicamento territoriale per una riabilitazione del contesto di vita e la lotta allo stigma della malattia mentale. Tutto ciò ha prodotto, oltre che una profonda riflessione sui modelli riabilitativi adottati dalle diverse cooperative e una conseguente partnership di volta in volta sottoscritta con i servizi psichiatrici, anche una forte tensione alla definizione collettiva di un modello condiviso dell'azione della cooperazione sociale bresciana in salute mentale, che sarà perseguito attraverso azioni formative, di scambio e di riflessione del settore salute mentale.

Ruffero Radici

Cooperativa sociale Liberamente

La salute mentale in età evolutiva



“La tutela della Salute mentale in età evolutiva mette al centro il bambino nel suo contesto ambientale (familiare, socio-culturale, educativo) e rappresenta pertanto una priorità che deve essere oggetto di investimento mirato”.

Tratto da **“Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale redatte dal Ministero della Salute (pag. 21)”**.

Partendo da questa premessa iniziale è indispensabile sottolineare l'importanza in età evolutiva del concetto di “patologie dello sviluppo”, considerando nel loro insieme tutte le condizioni che rallentano, alterano o impediscono la naturale maturazione psicofisica del soggetto e l'acquisizione piena delle sue autonomie funzionali. Si intrecciano infatti in maniera forte di-

mensioni di carattere organico, psichico, sociale, culturale, educativo e ambientale, aventi tutte un impatto sulla salute mentale del soggetto in via di sviluppo.

I settori di intervento della Neuro Psichiatria Infantile sono infatti diversi: Neurologia – Neuropsicologia – Psichiatria e Psicologia Clinica.

Descrizione del bisogno emergente in età evolutiva:

- Un'offerta lombarda in NPI residenziale e semi-residenziale, che, benché aumentata nel tempo, risulta comunque insufficiente a garantire una risposta adeguata sia in termini quantitativi che qualitativi, soprattutto per l'area psichiatrica;
- il 41% degli interventi residenziali avviene ancora in strutture extra regione;
- indice di inserimento in Servizi Residenziali in base alla diagnosi per il 61% relativamente ai disturbi psichiatrici e per il 39% alla disabilità;
- una media residenziale lombarda di pazienti accolti così rappresentata: 21 posti x 100.000 abitanti (0 – 17 anni);
- dei 19 centri semi-residenziali operanti in Regione

Lombardia, solo 4 sono dedicati all'ambito psichiatrico;

- una trasformazione del bisogno da una maggioranza di casi neurologici ad una marcatamente psichiatrica, con la conseguenza di dover riorganizzare l'attività e i modelli d'intervento;
- necessità di avviare forme di intervento più leggere e flessibili (domiciliarità – interventi precoci – ecc.) per cercare di intercettare il maggior numero possibile di bisogni a fronte di un contenimento dei costi.

Benché in Lombardia sia ampiamente esplicitato sulla carta un modello di servizio per l'infanzia e l'adolescenza integrato, sia in termini di professionalità (neuropsichiatri, psicologi, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedisti, educatori ecc.) sia in termini di strutture (polo territoriale, polo ospedaliero, comunità terapeutiche, servizi semiresidenziali), la situazione attuale risulta essere ampiamente a pelle di leopardo, con risorse, strutture e tipologie di attività estremamente variabili da una Azienda Ospedaliera all'altra.

Entrando nello specifico delle risposte offerte sul territorio della provincia di Brescia nell'ambito del privato sociale, si segnala come a fronte di una crescita esponenziale dei casi afferenti alla Neuropsichiatria nell'ambito della patologia psichiatrica, al momento il numero delle strutture risulta essere carente (2 comunità terapeutico-residenziali: CRTA "**Raggio di Sole**" della cooperativa "Fraternità Giovani" con 14 posti a contratto + 2 posti accreditati e la CRTA "**BIOS**" della Cooperativa "La Nuvola" con 5 posti a contratto e 7 accreditati, di cui quest'ultima partita a giugno 2015 - 3 servizi se-

mi-residenziali: "**Raggio di Sole**" con 15 posti a contratto e 5 posti accreditati e "**Raggio di Luna**" con 5 posti a contratto e 15 accreditati, di cui quest'ultimo partito a settembre 2015; entrambi i servizi semi-residenziali sono gestiti dalla cooperativa "Fraternità Giovani" - il terzo servizio semi-residenziale "**Papillon**" è gestito dalla cooperativa GialloVerde con 10 posti a contratto).

Nel totale quindi sono disponibili 19 posti a contratto e 9 accreditati in ambito residenziale e 30 posti a contratto e 20 accreditati in quello semi-residenziale per l'intera provincia di Brescia con un ade-

guamento sostanziale nel corso del 2015.

Questa situazione viene complicata dalla situazione di crisi generale che contraddistingue questi anni precludendo di fatto la possibilità di destinare nuove risorse per la realizzazione di interventi adeguati all'aumento esponenziale della domanda. Questa condizione deve spingere tutti gli enti coinvolti, sia pubblici che privati, ad una riflessione seria e profonda per individuare una strategia sostenibile a bisogni sempre più improcrastinabili.

Massimo Belandi

*Cooperativa sociale
Comunità Fraternità*

IL DSM DI ROMA IN VISITA A CONFCOOPERATIVE BRESCIA

Le cooperative appartenenti al settore salute mentale di Confcooperative Brescia, in presenza del Presidente Marco Menni hanno accolto in data 17 settembre una folta delegazione di operatori dei servizi psichiatrici territoriali del Dipartimento Salute Mentale Roma H, comprendente i territori della prima cintura periferica della capitale, guidati dal Direttore Dott. Marco D'Alema, insieme ad un gruppo di operatori sociali romani che collaborano con il DSM su svariati progetti di inclusione sociale di malati psichiatrici.

Scopo della visita, organizzata nel corso di uno scambio con i servizi della UOP 23 di Brescia, era quello di presentare le reciproche esperienze di gestione dei servizi e di rapporto con il territorio, evidenziando similitudini e particolarità delle due diverse realtà. Particolare attenzione è stata rivolta alle diverse modalità di rapporto pubblico - privato, con un approfondimento specifico sull'istituto della coprogettazione, grazie alla presenza di Felice Scalvini nella veste di Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brescia.

Ci auguriamo che a questa prima conoscenza possano far seguito altre iniziative di ulteriore collaborazione e scambio esperienziale tra i due territori.

I nostri numeri

(dati aggiornati a dicembre 2014)

Tipologia Servizi attivi: 11	
distribuiti su 23 presidi di cui:	
	11 accreditati direttamente
	6 a contratto / convenzione con l'ente pubblico
	4 in forma privata
Per complessivi 498 posti letto / progetti di cui:	
	207 posti letto accreditati direttamente
	131 posti letto a contratto / convenzione con l'ente pubblico
	160 in forma privata
	1.217 persone accolte dall'inizio dell'attività

Le persone di cui ci occupiamo in psichiatria...

UO	Posti/progetti	< 25 anni	> 25 anni	Di cui OPG
CRA	15	1	14	0
CRM	10	3	10	0
CPA	71	3	83	1
CPM	66	5	82	16
CPB	10	0	10	0
CD	115	10	138	0
RL	38	0	43	0
SAT	20	1	17	0
SED	24	0	11	0
SPR	50	4	40	0
TR	79	14	69	0
TOTALE	498	41	517	17

Le persone di cui ci occupiamo in neuropsichiatria...

UO Neuropsichiatria	Posti attuali	Posti erogati	Posti di prossima attivazione
CRTA	15	19	16
CRSTA	30	39	30
TOTALE	46	58	46